SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 207/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2002, n. **249.**

Individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

02G0274

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 novembre 2002, n. **248.**

Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. – *(Casi di rimessione).* – *1.* In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11 ».

2. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 47. – *(Effetti della richiesta).* – *1.* In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.

3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale

e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304 ».

3. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 48 – *(Decisione)*. – *1.* La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.

3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.

4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-*bis*, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro ».

4. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 49. – *(Nuova richiesta di rimessione)*. – *1.* Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.

3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.

4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta ».

5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1578):

Presentato dal sen. CIRAMI il 9 luglio 2002.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 luglio 2002 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 18, 24, 25, 29, 30, 31 luglio 2002.

Esaminato in aula ed approvato il 1º agosto 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3102):

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 3 settembre 2002.

Esaminato dalle commissioni riunite I e II, in sede referente, il 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23 settembre 2002.

Relazione presentata il 23 settembre 2002 (atto n. 3102/A - relatori on. ANEDDA e on. BERTOLINI).

Esaminato in aula il 25, 26 settembre 2002 ed approvato, con modificazioni, il 10 ottobre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1578-B):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, l'11 ottobre 2002 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione in sede referente il 15, 16, 17, 21, 22 ottobre 2002.

Esaminato in aula il 23 ottobre 2002 ed approvato, con modificazioni, il 24 ottobre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3102-B):

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 25 ottobre 2002.

Esaminato dalle commissioni riunite I e II il 28, 29 ottobre 2002.

Esaminato in aula il 30 ottobre 2002 ed approvato il 5 novembre 2002.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dellart. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 610, 303, e 304 del codice di procedura penale:

«Art. 610 *(Atti preliminari)*. — 1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'art. 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte.

1-*bis*. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.

3. Il presidente della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'art. 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.

4.

5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio.».

«Art. 303 *(Termini di durata massima della custodia cautelare)*. — 1. La custodia cautelare perde efficacia quando:

a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);

3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;

b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);

3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

3-*bis)* qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera *a)*, i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera *d)* per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera *d)* sono proporzionalmente ridotti

b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'art. 442:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;

3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:

1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;

2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;

3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;

d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera *c)* senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera *b)*, numero 3-*bis*). Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.

2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del procedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.

4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'art. 305, non può superare i seguenti termini:

a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera *a)*;

c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.».

«Art. 304 *(Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare)*. — 1. I termini previsti dall'art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3;

c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)* e durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3;

2. I termini previsti dall'art. 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310.

4. I termini previsti dall'art. 303, comma 1, lettera *a)*, sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4, non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303, comma 1, lettera *b)*, numero 3-*bis)* e i termini aumentati della metà previsti dall'art. 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera *b)*.».

— Si riporta il testo dell'art. 159 del codice penale:

«Art. 159 *(Sospensione del corso della prescrizione)*. — Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge.

La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.».

— Si riporta il testo degli articoli 127 e 190-*bis* del codice di procedura penale:

«Art. 127 *(Procedimento in camera di consiglio)*. — 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.».

«Art. 190-*bis (Requisiti della prova in casi particolari)*. — 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'art. 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

1-*bis*. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.».

02G0283

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 ottobre 2002.

Riconoscimento al sig. Cavallera Marco di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Cavallera Marco nato il 25 maggio 1973 ad Alessandria (Italia), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniero Tècnico Industrial, especialidad Mecànica» conseguito in Spagna, al fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «Ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del diploma universitario in ingegneria meccanica conseguito presso il Politecnico di Torino in data 3 marzo 1999 e riconosciuto in Spagna con decreto del Ministerio de Educaciòn, Cultura y Deporte del 17 ottobre 2001;

Preso atto che il sig. Cavallera è iscritto nell'albo professionale del «Col.legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona» dal 16 gennaio 2002;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente, come documentata in atti:

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 1º luglio 2002 e 19 settembre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» e l'iscrizione all'albo nella sezione B settore industriale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Cavallera Marco, nato il 25 maggio 1973 ad Alessandria (Italia), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione B settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 ottobre 2002

Il direttore generale: MELE

02A12778

DECRETO 23 ottobre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cassarà de Castellammare Yasmina Esmeralda Giulietta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Cassarà de Castellammare Yasmina Esmeralda Giulietta, nata il 28 dicembre 1961 a Cannes (Francia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi e dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicòlogo» di cui è in possesso, come attestato dalla «Universidade Gama Filho» di Rio de Janeiro in data 17 agosto 1984 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la sig.ra Cassarà de Castellammare ha conseguito in data 13 settembre 1983 i titoli di «Bacharel em Psicologia» e di «Licenciada em Psicologia» presso la «Universidade Cama Filho»;

Preso atto che la richiedente risulta iscritta al «Conselho Regional de Psicologia - 5° Regiao» di Rio de Janeiro dal 12 maggio 1986;

Preso atto che è, altresì, in possesso del diploma di laurea in «Psicologia - I. Psicologia clinica e di comunità», conseguito presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 30 novembre 1999;

Ritenuto che la sig.ra Cassarà de Castellammare abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compen sative;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2002;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Cassarà de Castellammare Yasmina Esmeralda Giulietta, nata il 28 dicembre 1961 a Cannes (Francia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 ottobre 2002

Il direttore generale: MELE

02A12779

DECRETO 23 ottobre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Piancatelli Ana Pia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Piancatelli Ana Pia, nata il 21 gennaio 1966 a Bell Ville (Argentina), cittadina italiana diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» conseguito in Argentina ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universidad Nacional de Córdoba» in data 24 novembre 1989;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta altresì al «Colegio de Psicologos de la Provincia de Còrdoba» dal 28 febbraio 1990;

Ritenuto che la sig.ra Piancatelli abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2002;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Piancatelli Ana Pia, nata il 21 gennaio 1966 a Bell Ville (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 ottobre 2002

Il direttore generale: MELE

02A12780

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 ottobre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Angidil».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il DD. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 13 settembre 2002, della ditta Errekappa Euroterapici S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il DD. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ANGIDIL: «28 capsule rilascio prolungato» - A.I.C. n. 028258 010,

ditta: Errekappa Euroterapici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12902

DECRETO 22 ottobre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ethirfin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il DD. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 24 settembre 2002, della ditta Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il DD. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ETHIRFIN:

«10 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 16 capsule - A.I.C. n. 033484 015;

«30 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 16 capsule - A.I.C. n. 033484 027;

«60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 16 capsule - A.I.C. n. 033484 039;

«100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 16 capsule - A.I.C. n. 033484 041,

ditta: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 22 ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12901

DECRETO 22 ottobre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Orasorbil».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il DD. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 2 ottobre 2002, della ditta Rottapharm S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il DD. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ORASORBIL:

«retard» 30 capsule 40 mg - A.I.C. n. 027826 027;

«retard» 30 capsule 50 mg - A.I.C. n. 027826 039;

«retard» 30 capsule 60 mg - A.I.C. n. 027826 041,
ditta: Rottapharm S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 22 ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12903

DECRETO 22 ottobre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tramadolo Dompé».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il DD. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 24 settembre 2002, della ditta Dompé S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il DD. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

TRAMADOLO DOMPÉ:

«10% gocce» flacone da 10 ml - A.I.C. n. 033531 017;

«100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 033531 029,

ditta: DOMPÉ S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 22 ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12904

DECRETO 22 ottobre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bora».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il DD. 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 18 settembre 2002, della società Istituto di medicina omeopatica I.M.O. S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca

della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il DD. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

BORA sciroppo: - 1 flacone da 130 g - A.I.C. n. 027839 012,

ditta: Istituto di medicina omeopatica I.M.O. S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 22 ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12905

DECRETO 4 novembre 2002.

Individuazione dei medicinali a base dei principi attivi elencati nel decreto ministeriale 27 settembre 2002 «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 22 dicembre 2000 «Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2001 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con particolare riferimento all'art. 9, commi 2 e 3, che dà mandato al Ministro della salute, su proposta della Commissione unica del farmaco, di redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002 «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178», pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 2002;

Ritenuto necessario individuare i medicinali a base dei principi attivi afferenti alle categorie terapeutiche di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 27 settembre 2002, e precedentemente collocati nell'allegato I o II del provvedimento CUF 4 dicembre 2001 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto necessario individuare i medicinali a base dei principi attivi afferenti alla «nota relativa ai cortisonici per uso topico» di cui all'allegato 6 del decreto ministeriale 27 settembre 2002;

Ritenuto necessario individuare i medicinali a base dei principi attivi afferenti alle categorie terapeutiche di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 27 settembre 2002;

Ritenuto necessario fornire chiarimenti alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, alle strutture territoriali sanitarie del SSN e alle associazioni di categoria al fine di una corretta applicazione del decreto ministeriale 27 settembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di una corretta applicazione del decreto ministeriale 27 settembre 2002, si forniscono i chiarimenti di cui all'allegato 1 parte integrante del presente decreto.

2. I medicinali a base dei principi attivi afferenti alle categorie terapeutiche di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 27 settembre 2002, inclusi nella classe *a)* dell'art. 8, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537, e precedentemente collocati nell'allegato I o II del provvedimento CUF 4 dicembre 2001 e successive modifiche e integrazioni, sono elencati nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto.

3. I medicinali a base dei principi attivi afferenti alla «nota relativa ai cortisonici per uso topico» di cui all'allegato 6 del decreto ministeriale 27 settembre 2002, inclusi nella classe *a)* dell'art. 8, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono elencati nell'allegato 3, parte integrante del presente decreto.

4. I medicinali a base dei principi attivi afferenti alle categorie terapeutiche di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 27 settembre 2002, inclusi nella classe *c)* dell'art. 8, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono elencati nell'allegato 4, parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2002

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

CHIARIMENTI AL DECRETO MINISTERIALE 27 SETTEMBRE 2002 - RICLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2002, N. 178.

A seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002 concernente la riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178, sono pervenute alla direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, da parte delle regioni, province autonome di Trento e Bolzano nonché delle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale, richieste di precisazioni, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di immediata e diretta attuazione al momento della entrata in vigore del decreto suddetto.

A tal riguardo, si ritiene, pertanto, utile fornire di seguito ulteriori chiarimenti circa la manovra complessiva dalla quale scaturirà il nuovo Prontuario farmaceutico nazionale, avendo particolare riguardo alle disposizioni che diventano operative dal prossimo 7 novembre 2002 (data di entrata in vigore).

In sostanza il decreto prevede diverse linee di intervento che di seguito si ripercorrono.

1. *Medicinali inclusi nel sistema del prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione (generici).*

Nell'allegato 5 al decreto 27 settembre 2002 sono ricompresi tutti i medicinali inclusi nel sistema del prezzo di rimborso dei farmaci aventi uguale composizione, previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto legge 17 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, così come novellato dall'art. 9 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Tali medicinali rimangono compresi tra quelli rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, appartenenti alla classe *a)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, pertanto, restano valide ed operanti le determinazioni assunte sulla specifica materia dalle regioni per quanto attiene i diversi elenchi regionali realizzati sulla base della effettiva disponibilità dei farmaci sul territorio regionale.

2. *Farmaci inclusi nella classe a) e non rientranti nel punto precedente.*

Dopo aver considerato i medicinali rimborsati dal S.S.N. inclusi nel sistema del prezzo di rimborso dei farmaci aventi uguale composizione (generici), il nuovo Prontuario ha distinto i restanti medicinali appartenenti alla classe di rimborsabilità *a)* in due elenchi:

i medicinali, i cui principi attivi afferiscono alle categorie terapeutiche di cui all'allegato 3, sono e rimangono rimborsabili dal S.S.N.;

i medicinali, i cui principi attivi afferiscono alle categorie terapeutiche di cui all'allegato 4, anch'essi attualmente rimborsabili, che sono oggetto di valutazione sulla base del criterio costo/efficacia (cd.cut-off).

Per questi ultimi medicinali, sulla base delle proposte che verranno trasmesse dalle aziende titolari dell'A.I.C., il Ministero della salute provvederà ad emanare, entro il 30 novembre 2002, un successivo decreto per confermare l'appartenenza dei farmaci di cui all'allegato 4 alla classe *a)* ovvero per sancire la loro riclassificazione in classe *c)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il suddetto decreto indicherà sia i medicinali che i relativi prezzi, esonerando le aziende titolari dell'A.I.C. alla pubblicazione dei nuovi prezzi sulla parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. *Farmaci rientranti negli allegati I e II del provvedimento CUF 4 dicembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.*

Il decreto 27 settembre 2002 prevede, all'art. 5, l'abrogazione del provvedimento CUF del 4 dicembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «l'individuazione dei farmaci aventi un ruolo non essenziale, per i quali sono presenti, fra i medicinali concedibili dal Servizio sanitario nazionale, prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie omogenee» e la conseguente riclassificazione dei farmaci rientranti negli allegati I e II del citato provvedimento CUF parte in classe *a)* e parte in classe *c)*.

Tale misura ha un diverso impatto in considerazione della possibilità che la singola regione o provincia autonoma abbia o meno adottato su tali medicinali misure specifiche di compartecipazione alla spesa ovvero di delisting.

Nel caso in cui la regione o provincia autonoma non abbia ritenuto di avvalersi di tali misure resta intesa l'ottemperanza immediata all'art. 3 del decreto ministeriale 27 settembre 2002 ed i farmaci di cui all'allegato 7 saranno automaticamente trasferiti in classe *c)*.

Nella diversa ipotesi in cui una regione o provincia autonoma abbia, con propria delibera, disposto una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito in misura maggiore o minore dei medicinali di cui all'allegato I e II (cd. delisting), l'elenco dei medicinali oggetto del delisting andrà rivisto alla luce del decreto 27 settembre 2002, riammettendo alla classe di rimborsabilità (classe *a*), a decorrere dal 7 novembre 2002 quei medicinali che non sono compresi nell'allegato 7 al decreto ministeriale 27 settembre 2002.

Nell'ipotesi in cui le regioni e le provincie autonome abbiano previsto ulteriori modalità di partecipazione alla spesa, aggiuntive e diverse (ticket) da quelle stabilite nel provvedimento CUF 4 dicembre 2001, tali compartecipazioni dovranno essere riviste e si determinerà la seguente nuova situazione:

per i medicinali di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 27 settembre 2002 il cittadino dovrà corrispondere l'intero prezzo del farmaco;

per i medicinali afferenti ai principi attivi di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 27 settembre 2002, il cittadino è chiamato a corrispondere il c.d. ticket relativo ai farmaci in classe *a)*;

per i medicinali afferenti ai principi attivi di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 27 settembre 2002, per i quali le società titolari dell'A.I.C. accetteranno il livello di «cut-off» e quindi rimarranno inclusi nella classe *a)*, il cittadino sarà chiamato a corrispondere il c.d. ticket relativo ai farmaci in classe *a)*;

per i medicinali afferenti ai principi attivi di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 27 settembre 2002, per i quali le società titolari dell'A.I.C. non accetteranno il livello di «cut-off» e quindi saranno riclassificati in classe *c)* (con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 novembre 2002), il cittadino sarà chiamato a corrispondere l'intero prezzo del farmaco.

4. *Nuove note limitative.*

Il decreto di revisione del prontuario terapeutico aggiorna ed integra, con decorrenza 7 novembre 2002, il provvedimento CUF 22 dicembre 2000 «Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni».

Viene riformulata la nota 66 e per i cortisonici per uso topico i cui principi attivi afferiscono alle categorie terapeutiche di cui all'allegato 6, il medicinale è rimborsato dal S.S.N., solo a seguito di diagnosi e piano terapeutico di centri individuati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo disposizioni e procedure che verranno stabilite dalle singole regioni e province autonome.

ALLEGATO 2

Farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale di cui all'allegato 3 decreto ministeriale, 27 settembre 2002 inclusi nella classe A, art. 8, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza	Nota
A03FA	PROCINETICI	LEVOSULPIRIDE	026009023	LEVOPRAID*IM IV 6F 25MG 2ML	ABBOTT SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
A03FA	PROCINETICI	LEVOSULPIRIDE	027210044	LEVOBREN*IV IM 6F 25MG	GIENNE PHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
A03FA01	METOCLOPRAMIDE	METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO	020766010	PLASIL*IM IV 5F 2ML 10MG	GRUPPO LEPETIT SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
A03FA01	METOCLOPRAMIDE	METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO	034142012	METOCLOPRAMIDE CLORID.*IM IV 5	BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
A03FA04	BROMOPRIDE	BROMOPRIDE	023360074	VALOPRIDE*IM IV 10F 10MG 2ML	PHARMAFAR Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
A03FA05	ALIZAPRIDE	ALIZAPRIDE CLORIDRATO	025575034	LIMICAN*IM IV 6F 2ML 50MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
A03FA06	CLEBOPRIDE	CLEBOPRIDE MALATO ACIDO	026362057	MOTILEX*IM IV 6F 2ML 1MG	LAB.GUIDOTTI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
B03AB	FERRO TRIVALENTE, PREPA	FERROMALTOSO	016747026	INTRAFER*OS GTT 30ML 50MG/ML	GEYMONAT SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	76
B03AB	FERRO TRIVALENTE, PREPA	SODIO FERRIGLUCONATO	012238085	FERRITIN OTI*SCIR FL 240ML+MIS	IST.BIOLOG.CHEMIOTERAPICO SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	76
D05AX02	CALCIPOTRIOLO	CALCIPOTRIOLO	028253019	DAIVONEX*POM 30G 0,005%	PRODOTTI FORMENTI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
D05AX02	CALCIPOTRIOLO	CALCIPOTRIOLO	028253021	DAIVONEX*CREMA 30G 0,005%	PRODOTTI FORMENTI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
D05AX02	CALCIPOTRIOLO	CALCIPOTRIOLO	028253045	DAIVONEX*LOZ 30ML 0,005%	PRODOTTI FORMENTI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
D05AX02	CALCIPOTRIOLO	CALCIPOTRIOLO	028254011	PSORCUTAN*POM 30G 0,005%	SCHERING SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
D05AX02	CALCIPOTRIOLO	CALCIPOTRIOLO	028254023	PSORCUTAN*CREMA 30G 0,005%	SCHERING SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
D05AX02	CALCIPOTRIOLO	CALCIPOTRIOLO	028254047	PSORCUTAN LOZIONE*30ML 0,005%	SCHERING SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
D05AX04	TACALCITOLO	TACALCITOLO MONOIDRATO	031494014	VELLUTAN*UNG 20G	ABIOGEN PHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
D05AX05	TAZAROTENE	TAZAROTENE	033248028	ZORAC*GEL ACQUOSO 0,1% 15G	PIERRE FABRE ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
D05AX05	TAZAROTENE	TAZAROTENE	033248081	ZORAC*GEL ACQUOSO 0,05% 15G	PIERRE FABRE ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
D05AX05	TAZAROTENE	TAZAROTENE	033663028	SURETIN*GEL ACQUOSO 0,1% 15G	BIOGLAN LABORATORIES Ltd	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA01	ETINILESTRADIOLO	ETINILESTRADIOLO	009830023	ETINILESTRAD.AMSA*25CPR 0,05MG	AMSA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA01	ETINILESTRADIOLO	ETINILESTRADIOLO	009830047	ETINILESTRAD.AMSA*25CPR 1MG	AMSA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	026779049	ESTRADERM TTS 25*8CER 2MG	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	026779052	ESTRADERM TTS 50*8CER 4MG	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	027318017	ESTROCLIM 50*6SIST 50MCG	SIGMATAU SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	027318031	ESTROCLIM 25*6SIST 25MCG	SIGMATAU SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	027318043	ESTROCLIM 25*8CER TRANSD 25MCG	SIGMATAU SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	027318056	ESTROCLIM 50*8CER TRANSD 50MCG	SIGMATAU SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	027318070	ESTROCLIM MX25*8CER TRANS25MCG	SIGMATAU SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	027318082	ESTROCLIM MX50*8CER TRANS50MCG	SIGMATAU SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	028648018	SYSTEN*6SIST TRANS 50MCG/24H	JANSSEN CILAG SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	028648032	SYSTEN*8SIST TRANS 50MCG/24H	JANSSEN CILAG SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	028648044	SYSTEN*8CER TRANS 25MCG/DIE	JANSSEN CILAG SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	028894018	VAGIFEM*15CPR VAG 25MG	NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	029000015	EPIESTROL 25*8SIST TRANSD 2MG	PFIZER ITALIANA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	029000027	EPIESTROL 50*8SIST TRANSD 4MG	PFIZER ITALIANA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	029001017	DERMESTRIL 25*8SIST 25MCG/24H	ROTTAPHARM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	029001029	DERMESTRIL 50*8SIST 50MCG/24H	ROTTAPHARM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	030183014	CLIMARA 50*4SIST TRANSDERM	SCHERING SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	031773017	ESTRADERM MX 25*8CER 25MCG/DIE	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	031773029	ESTRADERM MX 50*8CER 50MCG/DIE	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	032097014	MENOREST 37,5*8CER 37,5MCG/DIE	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	032097026	MENOREST 50*8CER 50MCG/DIE	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	032926014	ARMONIL 25*8CER TRANSDERM 2MG	RECORDATI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	032926026	ARMONIL 50*8CER TRANSDERM 4MG	RECORDATI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	033059041	ESCLIMA*8SIST TRANSD 25MCG/24H	TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	033059054	ESCLIMA*8SIST TRANSD 37,5MCG/2	TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	033059066	ESCLIMA*8SIST TRANSD 50MCG/24H	TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza	Nota
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	033406012	GELESTRA*GEL 28BUST 1,5MG	ABIOGEN PHARMA SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	033994029	ESTRADIOLO ANG.*4CER 6MG(75MCG	ANGELINI SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO	034773010	ZERELLA 50*4SIST TRANSDERM	THERAMEX SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO BENZOATO	005304047	ESTRADIOLO AMSA*IM 3F 5MG 1ML	AMSA Srl	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO EMIIDRATO	029001043	DERMESTRIL SEPTEM 25*4CER2,5MG	ROTTAPHARM Srl	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO EMIIDRATO	029001068	DERMESTRIL SEPTEM 50*4CER 5MG	ROTTAPHARM Srl	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO EMIIDRATO	029542026	ESTRODOSE*GEL 1FL 80G 0,75MG	LABORATOIRES BESINS INTERNAT.	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO EMIIDRATO	029966013	FEMSEVEN 50*4CER TRANSD 15CM2	BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO EMIIDRATO	032926040	ARMONIL SEPTEM*4CER 2,5MG	RECORDATI SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO EMIIDRATO	032926065	ARMONIL SEPTEM*4CER 5MG	RECORDATI SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO EMIIDRATO	032991034	SANDRENA*GEL 28BUST 1G	ORGANON ITALIA SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO EMIIDRATO	034344010	EPHELIA*8CER TRANSD 25MCG/24H	IPSEN SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO EMIIDRATO	034344022	EPHELIA*8CER TRANSD 37,5MCG/24	IPSEN SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO EMIIDRATO	034344034	EPHELIA*8CER TRANSD 50MCG/24H	IPSEN SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA03	ESTRADIOLO	ESTRADIOLO VALERATO	021226016	PROGYNOVA*20CPR RIV 2MG	SCHERING SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA04	ESTRIOLO	ESTRIOLO	014933028	OVESTIN*20CPR 1MG	ORGANON ITALIA SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA04	ESTRIOLO	ESTRIOLO	025851027	COLPOGYN*CREMA VAG 30G 6APPL	ANGELINI SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA04	ESTRIOLO	ESTRIOLO	025851066	COLPOGYN*20 OV VAG 1MG	ANGELINI SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA04	ESTRIOLO	ESTRIOLO	027781018	ORTHO GYNEST DEPOT*15 OV VAG	JANSSEN CILAG SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA04	ESTRIOLO	ESTRIOLO	033767017	TROFOGIN*CREMA VAG 30G+6APPL	FARMIGEA SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA09	PROMESTRIENE	PROMESTRIENE	026613024	COLPOTROPHINE*15CPS GIN 10MG	THERAMEX SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA09	PROMESTRIENE	PROMESTRIENE	026613048	COLPOTROPHINE*CREMA GIN+APPL	THERAMEX SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA57	ESTROGENI CONIUGATI	ESTROGENI CONIUGATI NATURAL	002792024	PREMARIN*20CPR 2,5MG	WYETH LEDERLE SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA57	ESTROGENI CONIUGATI	ESTROGENI CONIUGATI NATURAL	002792036	PREMARIN*36CPR 0,625MG	WYETH LEDERLE SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA57	ESTROGENI CONIUGATI	ESTROGENI CONIUGATI NATURAL	002792063	PREMARIN*CREMA VAG 25G C/APPL	WYETH LEDERLE SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA57	ESTROGENI CONIUGATI	ESTROGENI CONIUGATI NATURAL	002792188	PREMARIN*28CPR 0,625MG	WYETH LEDERLE SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA57	ESTROGENI CONIUGATI	ESTROGENI CONIUGATI NATURAL	002792202	PREMARIN*28CPR 2,5MG	WYETH LEDERLE SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03CA57	ESTROGENI CONIUGATI	ESTROGENI CONIUGATI NATURAL	022120012	EMOPREMARIN*IM IV 1FL+F 5ML	WYETH LEDERLE SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G03XA01	DANAZOLO	DANAZOLO	025021054	DANATROL*30CPS 200MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA	Alleg.II Prov.4/12/2001	
G03XA01	DANAZOLO	DANAZOLO	025021066	DANATROL*30CPS 50MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA	Alleg.II Prov.4/12/2001	
G03XA02	GESTRINONE	GESTRINONE	026845014	DIMETROSE*10CPS 2,5MG	PHARMACIA ITALIA SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	
G04BX	ALTRI UROLOGICI	DOXAZOSIN MESILATO	029467026	BENUR*20CPR DIV 4MG	BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI Srl	Alleg.II Prov.4/12/2001	
G04CA01	ALFOZUSINA	ALFUZOSINA CLORIDRATO	026670024	MITTOVAL*30CPR RIV 2,5MG	INVERNI DELLA BEFFA SpA	Alleg.II Prov.4/12/2001	
G04CA01	ALFOZUSINA	ALFUZOSINA CLORIDRATO	026670036	MITTOVAL*20CPR RIV 5MG R.P.	INVERNI DELLA BEFFA SpA	Alleg.II Prov.4/12/2001	
G04CA01	ALFOZUSINA	ALFUZOSINA CLORIDRATO	026670051	MITTOVAL*30CPR 10MG R.P.	INVERNI DELLA BEFFA SpA	Alleg.II Prov.4/12/2001	
G04CA01	ALFOZUSINA	ALFUZOSINA CLORIDRATO	027314018	XATRAL*30CPR RIV 2,5MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA	Alleg.II Prov.4/12/2001	
G04CA01	ALFOZUSINA	ALFUZOSINA CLORIDRATO	027314020	XATRAL RETARD*20CPR RIV 5MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA	Alleg.II Prov.4/12/2001	
G04CA01	ALFOZUSINA	ALFUZOSINA CLORIDRATO	027314044	XATRAL*30CPR 10MG R.P.	SANOFI-SYNTHELABO SpA	Alleg.II Prov.4/12/2001	
G04CA02	TAMSULOSINA	TAMSULOSIN CLORIDRATO	030106013	PRADIF*20CPS 0,4MG R.C.	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA	Alleg.II Prov.4/12/2001	
G04CA02	TAMSULOSINA	TAMSULOSIN CLORIDRATO	032647024	OMNIC*20CPS 0,4MG R.C.	YAMANOUCHI PHARMA SpA	Alleg.II Prov.4/12/2001	
G04CB01	FINASTERIDE	FINASTERIDE	028308017	PROSCAR*15CPR 5MG	MERCK SHARP & DOHME SpA	Alleg.II Prov.4/12/2001	
G04CB01	FINASTERIDE	FINASTERIDE	028309019	FINASTID*15CPR RIV 5MG	NEOPHARMED SpA	Alleg.II Prov.4/12/2001	
G04CB01	FINASTERIDE	FINASTERIDE	028356018	PROSTIDE*15CPR 5MG	SIGMATAU SpA	Alleg.II Prov.4/12/2001	
G04CB01	FINASTERIDE	FINASTERIDE	028371019	GENAPROST*15CPR 5MG	IST.GENTILI SpA	Alleg.II Prov.4/12/2001	
J01CA10	MEZLOCILLINA	MEZLOCILLINA SODICA MONOIDRA	024316010	BAYPEN*IM 1F 1G+F 4ML	BAYER SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	024469013	AVOCIN*IM IV 1FL 1G+F 2ML	WYETH LEDERLE SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	024469025	AVOCIN*IM IV 1FL 2G+F 4ML	WYETH LEDERLE SpA	Alleg.I Prov.4/12/2001	55

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza	Nota
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	025671049	PICILLIN*IM IV FL 2G+F 4ML	C.T. LAB FARMACEUTICO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	028595015	PERACIL*IM IV 1F 1G+F SOLV	BONISCONTRO & GAZZONE Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	028595027	PERACIL*IM IV 1F 2G+F SOLV	BONISCONTRO & GAZZONE Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	028735013	PIPERITAL*IM IV FL 1G+F SOLV	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	028735025	PIPERITAL*IM IV FL 2G+F SOLV	I.B.I GIOVANNI LORENZINI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	028867012	ERIL*1F 2G+F 4ML	I.B.N. SAVIO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	029221013	PIPERACILLINA DOROM*FL 1G+F2ML	DOROM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	029221025	PIPERACILLINA DOROM*FL 2G+F4ML	DOROM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	032799013	SEMIPENIL*IM IV 1F 1G+F 2ML	MAGIS FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	032799025	SEMIPENIL*IM IV 1F 2G+F 4ML	MAGIS FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	032897023	FARECILLIN*INIET 1F 2G+F 4ML	LA.FA.RE. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	032935013	PIPERSAL*1F 1G+F 2ML SOLV	FARMA UNO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	032935025	PIPERSAL*1F 2G+F 4ML SOLV	FARMA UNO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	032954012	SINTOPLUS*IM IV 1FL 1G+F 2ML	PH&T SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	032954024	SINTOPLUS*IM IV 1FL 2G+F 4ML	PH&T SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	033056019	PIPERACILLINA TEVA*1F 2G+F 4ML	TEVA PHARMA ITALIA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	033324029	PIPERACILLINA GNR*1F 2G+F 4ML	GNR SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	033423017	PIPERACILLINA K24*IM F 1G+F2ML	K24 PHARMACEUTICALS Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	033423029	PIPERACILLINA K24*IM F 2G+F4ML	K24 PHARMACEUTICALS Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	033461029	DIPERIL*INIET 1F 2G+F 4ML SOLV	NUTRIFAR Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	033690025	PIPERACILLINA EG*IM 2G+F 4ML	EG SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	033747027	REPARCILLIN*INIET 1F 2G+F 4ML	NEW RESEARCH Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	033958024	PIPERTEX*INIET F 2G+F 4ML SOLV	PHARMATEX ITALIA SRL	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	034107019	VIRACILLINA*IM 1FL 2G+1F 4ML	INFOSINT SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	034389015	CILPIER*INIET 1F 1G+F 2ML SOLV	PIERREL FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	034389027	CILPIER*INIET 1F 2G+F 4ML SOLV	PIERREL FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	034391021	PIPERACILLINA DOC*IM 2G+F 4ML	DOC GENERICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CA12	PIPERACILLINA	PIPERACILLINA SODICA	034613024	ECOSETTE*IM 1FL 2G+F 4ML	ECOBI FARMACEUTICI sas	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CR03	TICARCILLINA ED INIBITORI	TICARCILLINA/ACIDO CLAVULANIC	027118013	TIMENTIN*IM FL 1,2G+F 2ML SOLV	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CR03	TICARCILLINA ED INIBITORI	TICARCILLINA/ACIDO CLAVULANIC	027594011	CLAVUCAR*IM 1F 1,2G+F 2ML 1%	GEYMONAT SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01CR05	PIPERACILLINA ED INIBITORI	PIPERACILLINA SODICA/TAZOBAC	028249023	TAZOCIN*INIET 2G/0,25G 1FL+1FL	WYETH LEDERLE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	023576010	CUROXIM 250*IM 1F 250MG+F 1ML	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	023576022	CUROXIM 500*IM 1F 500MG+F 2ML	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	023576046	CUROXIM 1*IM 1F+F 4ML 1G	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024105013	ITOREX*IM 1F 1000MG+F 4ML	PHARMA ITALIA Srl LAB.FARMAC.	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024136044	KESINT*IM 1FL 1G+F 4ML	COPERNICO FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024271049	COLIFOSSIM*IM 1F 1G+F	DAY FARMA SAS	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024276026	BIOCICLIN*IM 1F 1G+F	FRANCIA FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024301032	CEFUREX*IM IV 1F 1G+F 4ML	SALUS RESEARCHES SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024311045	LAFUREX*IM FL 1G+F 4ML	LA.FA.RE. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024312047	KEFOX*IM 1FL 1G+F 4ML	C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024330045	CEFURIN*IM 1F 1G+F 4ML	MAGIS FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024339020	SUPERO*IM 1F 1G+F 4ML	LIFEPHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024344020	DUXIMA*IM 1F 1G+1F 4ML	ECOBI FARMACEUTICI sas	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024354045	CEFOPRIM*IM 1FL 1G+F 4ML SOLV	ESSETI FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024588030	IPACEF*IM IV 1F 1G+F 4ML	IPA INTERNAT.PHARM.ASSOC. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	024847030	DELTACEF*IM 1F 1000MG+F 4ML	PULITZER ITALIANA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza	Nota
J01DA06	CEFUROXIMA	CEFUROXIMA SODICA	033896046	ZINOCEP*IM 1F 1G+F 4ML	GLAXO ALLEN SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA07	CEFAMANDOLO	CEFAMANDOLO	024365037	MANCEF*IM 1FL 1000MG+F 3,5ML	LA.FA.RE. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA07	CEFAMANDOLO	CEFAMANDOLO NAFATO SODICO	024286015	MANDOKEF*IM 1F 1G+F 4ML	ELI LILLY ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA07	CEFAMANDOLO	CEFAMANDOLO NAFATO SODICO	024294011	CEFAM*IM IV 1F 1G+F 3ML	MAGIS FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA07	CEFAMANDOLO	CEFAMANDOLO NAFATO SODICO	024307035	LAMPOMANDOL*IM 1FL 1G+F 3ML	AGIPS FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA07	CEFAMANDOLO	CEFAMANDOLO NAFATO SODICO	024328027	CEMADO*IM 1FL 1G+F 3ML	FRANCIA FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA07	CEFAMANDOLO	CEFAMANDOLO NAFATO SODICO	024391029	MANDOLSAN*IM IV 1FL 1G+F	SANCARLO FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA07	CEFAMANDOLO	CEFAMANDOLO NAFATO SODICO	026134039	SEPTOMANDOLO*IM FL 1000MG+F SO	IPA INTERNAT.PHARM.ASSOC. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	024259018	ZARIVIZ*IM IV 1F 250MG+F	AVENTIS PHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	024259020	ZARIVIZ*IM IV 1F 500MG+F	AVENTIS PHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	024259032	ZARIVIZ*IM IV 1F 1G+F 4ML	AVENTIS PHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	024259044	ZARIVIZ*C/LIDOC.IM 1F 1G+F	AVENTIS PHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	024260010	CLAFORAN*IM IV 1F 250MG+F 2ML	GRUPPO LEPETIT SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	024260022	CLAFORAN*IM IV 1F 500MG+F 2ML	GRUPPO LEPETIT SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	024260034	CLAFORAN*IM IV 1F 1G+F 4ML	GRUPPO LEPETIT SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	024260046	CLAFORAN*IM 1F 1G+F 4ML LIDOC	GRUPPO LEPETIT SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	034426015	ZIMANEL*IM 1F 1G+F 4ML	PROGE FARM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	034962023	REFOTAX*IM IV 1FL 500MG+F 2ML	FARMA UNO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	034962035	REFOTAX*IM IV 1FL 1G+F 4ML	FARMA UNO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	034962050	REFOTAX*IM 1FL 1G+F 4ML	FARMA UNO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	034992026	CEFOTAXIME F.*IM IV 1F 500MG+F	FAULDING FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	034992038	CEFOTAXIME F.*IM IV 1FL 1G+F	FAULDING FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	034992040	CEFOTAXIME F.*IM 1FL 1G+F 4ML	FAULDING FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	034994018	CEFOTAXIME M.G.*IM IV 1F250MG+	MERCK GENERICS ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	034994020	CEFOTAXIME M.G.*IM IV 1F500MG+	MERCK GENERICS ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	034994032	CEFOTAXIME M.G.*IM IV 1F 1G+F	MERCK GENERICS ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	034994044	CEFOTAXIME M.G.*IM 1F 1G+F 4ML	MERCK GENERICS ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	035118013	CEFOTAXIME IBI*IM 1FL 1G+F 4ML	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	035192020	SPECTROCEF*IM 1G+F 4ML	EPIFARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	035207024	BATIXIM*IM 1FL 1G+F 4ML	SO.SE.PHARM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	035228028	AXIMAD*IM 1FL 1G+F 4ML	ZEUS Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	035285042	CEFOTAXIME LEV.*IM 1FL 1G+F 4M	LEVOFARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA10	CEFOTAXIMA	CEFOTAXIMA SODICA	035286044	CEFOTAXIME MAX*IM FL 1G+F4ML	MAX FARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025211032	PANZID*IM 1FL 1G+F 3ML	VALDA LAB.FARMACEUTICI SPA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025212010	GLAZIDIM*IM 1FL 250MG+F 1ML	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025212022	GLAZIDIM*IM 1FL 500MG+F 1,5ML	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025212034	GLAZIDIM 1*IM 1FL 1G+F 3ML	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025222011	SPECTRUM*IM 1FL 250MG+F 1ML	SIGMATAU SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025222023	SPECTRUM*IM 1FL 500MG+F 1,5ML	SIGMATAU SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025222035	SPECTRUM*IM 1FL 1G+F 3ML	SIGMATAU SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025491010	CEFTIM*IM 1FL 250MG+F 1ML	GLAXO ALLEN SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025491022	CEFTIM*IM 1FL 500MG+F 1,5ML	GLAXO ALLEN SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025491034	CEFTIM*IM 1FL 1G+F 3ML	GLAXO ALLEN SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025859024	STARCEF*IM 1F 500MG+F 1,5ML	F.I.R.M.A. SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA11	CEFTAZIDIMA	CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	025859036	STARCEF*IM 1F 1G+F 3ML	F.I.R.M.A. SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA13	CEFTRIAXONE	CEFTRIAXONE DISODICO	025202019	ROCEFIN*IM 1F 250MG+F 2ML	ROCHE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA13	CEFTRIAXONE	CEFTRIAXONE DISODICO	025202033	ROCEFIN*IM 1F 500MG+F 2ML	ROCHE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza	Nota
J01DA13	CEFTRIAXONE	CEFTRIAXONE DISODICO	025202058	ROCEFIN 1*IM 1F 1G+F 3,5ML	ROCHE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID BISODICO	033766027	BIOTICIC*IM FL 1G+F 2,5ML	P.S. PHARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID BISODICO	034782019	MICROCID*IM FL 1G+F 2,5ML	BONISCONTRO & GAZZONE Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID BISODICO	034805010	CEFONICID M.G.*IM FL 1G+2,5ML	MERCK GENERICS ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID BISODICO	034805022	CEFONICID M.G.*IM FL 500MG+2ML	MERCK GENERICS ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID BISODICO	035012020	CEFONICID DOC*IM FL 1G+F 2,5ML	DOC GENERICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID BISODICO	035071012	RENBIOCID*IM FL 1G+F 2,5ML	IST.CHIM.INTERNAZ. RENDE Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	025418070	CEFODIE*IM FL 500MG+SIR 2ML	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	025418082	CEFODIE*IM FL 1G+SIR 2,5ML	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	025418132	CEFODIE*BB IM FL 0,5G+F SOLV	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	025418144	CEFODIE*IM FL 1G+F SOLV	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	025422130	MONOCID*IM 1F 500MG+F 2ML	SHIRE ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	025422142	MONOCID*IM 1F 1G+F 2,5ML	SHIRE ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	025806011	PRATICEF*IM 1F 1G+F 2,5ML	FARMAC.CABER SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	028893028	SINTOCEF*IM 1F 1G+F 2,5ML SOLV	PULITZER ITALIANA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	029042052	UNICID*IM FL 1G+F 2,5ML	PROSPA ITALIA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	029412018	FONICID*IM FL 0,5G+F 2ML	LA.FA.RE. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	029412020	FONICID*IM FL 1G+F 2,5ML	LA.FA.RE. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	031812023	MONOBIOS 1000*IM FL 1G+F 2,5M	C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	031817024	CEFONICID GNR*IM 1F 1G+F 2,5ML	GNR SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	031826023	MODIEM*IM 1F 1G+F	VECCHI & PIAM Sapa	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	031831011	LISA*IM 1F 500MG+F 2ML	LISAPHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	031831023	LISA*IM 1F 1G+F 2,5ML	LISAPHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	031832013	CHEFIR*IM 1F 500MG+F 2ML	DR DRUG RESEARCH Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	031832025	CHEFIR*IM 1F 1G+F 2,5ML	DR DRUG RESEARCH Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	031899014	CEFOSPORIN 1000*IM FL 1G+2,5ML	ESSETI FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	031899038	CEFOSPORIN 500*IM FL 0,5G+2ML	ESSETI FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	031970015	IPACID 1000*IM 1F 1G+F 2,5ML	IPA INTERNAT.PHARM.ASSOC. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	031971029	DIESPOR 1000 IM*1F 1G+F 2,5ML	BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032002014	BACID*IM FL 1G+F 2,5ML SOLV	FARMA UNO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032140016	BIOCIL*IM FL 1G+F 2,5ML SOLV	I.BIR.N Srl Ist.Biol.Nazionale	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032161010	CEFOPLUS*IM 1F 1G+F 2,5ML	AESCULAPIUS FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032161022	CEFOPLUS*IM 1F 500MG+F 2ML	AESCULAPIUS FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032162012	EMIDOXIN*IM 1F 1G+F 2,5ML	MAGIS FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032768018	DELSACID*IM FL 0,5G+F SOLV 2ML	SELVI LABORAT.BIOTERAPICO SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032768044	DELSACID*IM FL 1G+F 2,5ML+SIR	SELVI LABORAT.BIOTERAPICO SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032785014	CEFOGER*IM FL 1G+F 2,5ML SOLV	DE SALUTE Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032806022	PARECID 1000*IM FL 1G+F 2,5ML	PROGE FARM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032807024	FONICEF 1000*IM 1FL 1G+F 2,5ML	ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032894014	MONOBIOTIC*IM 1FL 1G+F 2,5ML	ECOBI FARMACEUTICI sas	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032924019	FRAMECEF*INIET 1F 1G+F 2,5ML	LEVOFARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032925012	KRUCEF*IM 1F 1000MG+F 2,5ML	KRUGHER PHARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032980017	SILVERCEF*IM 1F 1000MG+F 2,5ML	FARMA UNO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	032987012	AURICID*IM FL 1G+F 2,5ML SOLV	DAY FARMA SAS	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033017029	SOFARCID*IM 1FL 1G+F 2,5ML	SOFAR SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033021027	NOKID*IM 1F 1G+F 2,5ML	BENEDETTI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033031028	PANTACID*IM 1F 1000MG+F 2,5ML	PANTAFARM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza	Nota
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033044013	ABIOCEF 500*IM FL 500MG+F SOLV	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033044025	ABIOCEF 1000*IM FL 1G+F SOLV	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033051018	CEFONICID TEVA*IM 1F 1G+F 2,5M	TEVA PHARMA ITALIA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033084017	MAXID*IM 1FL 1G+F 2,5ML SOLV	FONTEN FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033092014	CEFOBACTER*IM FL 1G+F 2,5ML	AGIPS FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033188018	NECID*IM FL 1G+F SOLV	NEW RESEARCH Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033196015	RAIKOCEF*IM 1F 1G+F 2,5ML	MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033229016	FONISAL*IM 1F 1000MG+F 2,5ML	SALUS RESEARCHES SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033268020	MODICEF*IM 1F 1000MG+1F SOLV	IPSO PHARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033268032	MODICEF*IM 1F 500MG+1F SOLV	IPSO PHARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033270012	CEFONICID T.S.*IM 1F 1G+F 2,5M	FARMACEUTICI T.S. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033318015	EPICEF*IM FL 1G+F 2,5ML SOLV	F.D. FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033347016	CEFONICID COP*IM 1FL 1G+F 2,5M	COPERNICO FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033366016	ROCID*IM 1F 1G+F 2,5ML	MAX FARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033417015	LAMPOCEF*IM 1F 1G+F 2,5ML	LAMPUGNANI FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033419021	VALECID*IM FL 1G+F SOLV 2,5ML	DEPO FARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033434046	CEFONICID K24*IM FL 1G+F 2,5ML	K24 PHARMACEUTICALS Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033494028	CLASTIDIN*IM FL 1G+F 2,5ML	NUTRIFAR Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033576024	CEFONICID EG(CEFOVIS)*IM 1F 1G	EG SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033668029	CEFONICID DOROM*IM F 1G+F2,5ML	DOROM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	033733027	CEFONICID RATIO.*IM 1G+F 2,5ML	RATIOPHARM ITALIA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	034456018	DAYCEF*IM 1F 1G+F 2,5ML	ELBEA PHARMA S.r.l.	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA17	CEFONICID	CEFONICID SODICO	034515015	CEFOK*IM FL 1G+F 2,5ML SOLV	KBR KROTON BIOLOGIC RESEARCH	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA22	CEFTIZOXIMA	CEFTIZOXIMA SODICA	025198033	EPOSERIN*IM 1FL 1G+F 4ML	PHARMACIA ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA24	CEFEPIMA	CEFEPIME DICLORIDRATO MONOI	028896025	CEPIM*IM IV FL 1G+F 3ML SOLV	POLIFARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA24	CEFEPIMA	CEFEPIME DICLORIDRATO MONOI	028899019	MAXIPIME*IM EV FL 500MG+F1,5ML	BRISTOL-MYERS SQUIBB SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA24	CEFEPIMA	CEFEPIME DICLORIDRATO MONOI	028899021	MAXIPIME*IM EV FL 1G+F 3ML	BRISTOL-MYERS SQUIBB SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA24	CEFEPIMA	CEFEPIME DICLORIDRATO MONOI	028900013	CEPIMEX*IM IV FL 0,5G+F 1,5ML	UPSA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA24	CEFEPIMA	CEFEPIME DICLORIDRATO MONOI	028900025	CEPIMEX*IM IV FL 1G+F 3ML	UPSA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA25	CEFODIZIMA	CEFODIZIMA DISODICA	027939038	TIMECEF*IM 1F 1G+F 4ML	GRUPPO LEPETIT SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA25	CEFODIZIMA	CEFODIZIMA DISODICA	027940030	DIEZIME*IM FL 1G+F SOLV 4ML	RECORDATI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA25	CEFODIZIMA	CEFODIZIMA DISODICA	027951045	MODIVID*IM 1F 1G+F 4ML LIDOCAI	AVENTIS PHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA32	CEFOPERAZONE	CEFOPERAZONE SODICO	025330022	TOMABEF*IM 1F 1G+F 3ML	SALUS RESEARCHES SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA32	CEFOPERAZONE	CEFOPERAZONE SODICO	025551058	NOVOBIOCYL*IM 1FL 1G+F	FRANCIA FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA32	CEFOPERAZONE	CEFOPERAZONE SODICO	025632023	IPAZONE 1000*IM 1FL 1G+F 4ML	IPA INTERNAT.PHARM.ASSOC. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA32	CEFOPERAZONE	CEFOPERAZONE SODICO	025783010	ZONCEF*IM 1FL 1G+F 3ML	AGIPS FARMACEUTICI Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA32	CEFOPERAZONE	CEFOPERAZONE SODICO	025803026	FARECEF*IM 1FL 1G+F 3ML	LA.FA.RE. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA32	CEFOPERAZONE	CEFOPERAZONE SODICO	025957022	BIOPERAZONE*IM 1FL 1G+1F 5ML	BIOPHARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA32	CEFOPERAZONE	CEFOPERAZONE SODICO	026039014	DARDUM*IM 1FL 1G+F SOLV 3ML	LISAPHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA32	CEFOPERAZONE	CEFOPERAZONE SODICO	026083028	CEFONEG*IM 1FL 1G+F 4ML	TOSI FARMACEUTICI sas	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA36	CEFTEZOLO	CEFTEZOLO SODICO	025336025	ALOMEN*IM 1F 1G+F 3ML	BENEDETTI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA40	CEFMETAZOLO	CEFMETAZOLO SODICO	027399029	METAZOL*IM 1F 1000MG+F 3ML	C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA40	CEFMETAZOLO	CEFMETAZOLO SODICO	027909050	METAFAR*IM FL 0,5G+F 2ML SOLV	LA.FA.RE. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01DA40	CEFMETAZOLO	CEFMETAZOLO SODICO	027909062	METAFAR*IM FL 1G+F 4ML SOLV	LA.FA.RE. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	55
J01GB01	TOBRAMICINA	TOBRAMICINA SOLFATO	023189018	NEBICINA*IM IV 1F 2ML 100MG	ELI LILLY ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB01	TOBRAMICINA	TOBRAMICINA SOLFATO	023189032	NEBICINA*IM IV 1F 1ML 40MG	ELI LILLY ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB01	TOBRAMICINA	TOBRAMICINA SOLFATO	023189044	NEBICINA*IM IV 1F 2ML 20MG	ELI LILLY ITALIA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	93

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza	Nota
J01GB01	TOBRAMICINA	TOBRAMICINA SOLFATO	023189057	NEBICINA*IM IV 1F 2ML 150MG	ELI LILLY ITALIA SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB01	TOBRAMICINA	TOBRAMICINA SOLFATO	023189069	NEBICINA*1SIR 100MG 2ML	ELI LILLY ITALIA SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB01	TOBRAMICINA	TOBRAMICINA SOLFATO	023189071	NEBICINA*1SIR 150MG 2ML	ELI LILLY ITALIA SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB01	TOBRAMICINA	TOBRAMICINA SOLFATO	033973013	TOBRAMICINA IBI*INIET 1F 100MG	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB01	TOBRAMICINA	TOBRAMICINA SOLFATO	033973025	TOBRAMICINA IBI*INIET 1F 150MG	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB03	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	020891014	GENTALYN*INIET 1F 80MG 2ML	SCHERING PLOUGH SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB03	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	020891026	GENTALYN*BB 10 IM 5F 10MG 1ML	SCHERING PLOUGH SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB03	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	020891089	GENTALYN*INIET 1F 120MG 1,5ML	SCHERING PLOUGH SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB03	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	024727048	GENTAMEN*INIET 1F 2ML 80MG	FOURNIER PHARMA SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB03	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	029314022	GENTOMIL*IM IV 1F 40MG 2ML	BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB03	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	029314034	GENTOMIL*IM IV 1F 80MG 2ML	BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB03	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	029314046	GENTOMIL*IM IV 1F 160MG 2ML	BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	023594017	BB K8*IM 1FL 2ML 100MG	BRISTOL-MYERS SQUIBB SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	023594031	BB K8*IM 1FL 2ML 250MG	BRISTOL-MYERS SQUIBB SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	023594056	BB K8*IM 1FL 2ML 500MG	BRISTOL-MYERS SQUIBB SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024076111	PIERAMI*IM IV 1F 100MG 2ML	FOURNIER PHARMA SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024076147	PIERAMI*IM IV 1F 250MG 2ML	FOURNIER PHARMA SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024076174	PIERAMI*IM IV 1F 500MG 2ML	FOURNIER PHARMA SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024459099	AMICASIL*1FL 500MG 2ML	PHARMATEX ITALIA SRL	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024459101	AMICASIL*1FL 1000MG 4ML	PHARMATEX ITALIA SRL	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024475016	LIKACIN*IM IV 1FL 100MG 2ML	LISAPHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024475028	LIKACIN*IM IV 5FL 100MG 2ML	LISAPHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024475030	LIKACIN*IM IV 1FL 250MG 2ML	LISAPHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024475055	LIKACIN*IM IV 1FL 500MG 2ML	LISAPHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024475067	LIKACIN*IM IV 1FL 1G 4ML	LISAPHARMA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024527057	LUKADIN*IM IV 1F 500MG 2ML+SIR	SANCARLO FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	024527071	LUKADIN*IV IM 1F 1G 4ML	SANCARLO FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	025513033	CHEMACIN*IM IV 1F 500MG 2ML	C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	025513045	CHEMACIN*IM IV 1F 1G 4ML	C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	025568039	MIGRACIN*IM IV FL 500MG 2ML	MAX FARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	025568054	MIGRACIN*IM IV FL 1G 4ML	MAX FARMA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	025587015	MIKAVIR*IM IV 1FL 500MG 2ML	SALUS RESEARCHES SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	025587027	MIKAVIR*IM IV 1FL 1G 5ML	SALUS RESEARCHES SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	027484031	AMIKAN*IM 1F 1000MG 4ML	SO.SE.PHARM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	027484043	AMIKAN*IM 1F 500MG 2ML	SO.SE.PHARM Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	028423010	MIKAN*IM IV FL 0,5G 2ML	BONISCONTRO & GAZZONE Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	028423022	MIKAN*IM IV FL 1G 4ML	BONISCONTRO & GAZZONE Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	033190036	NEKACIN*IM IV 1F 1000MG	NEW RESEARCH Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	033586025	AMIKACINA TEVA*IM EV 1F 1G	TEVA PHARMA ITALIA Srl *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB06	AMIKACINA	AMIKACINA SOLFATO	034106017	MEDIAMIK*1F 1G 4ML	MEDISINT Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB07	NETILMICINA	NETILMICINA SOLFATO	024809028	NETTACIN 50*IM IV F 50MG 1ML	SCHERING PLOUGH SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB07	NETILMICINA	NETILMICINA SOLFATO	024809030	NETTACIN 100*IM IV F 100MG 1ML	SCHERING PLOUGH SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB07	NETILMICINA	NETILMICINA SOLFATO	024809042	NETTACIN 150*IMIV F 150MG 1,5M	SCHERING PLOUGH SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB07	NETILMICINA	NETILMICINA SOLFATO	024809055	NETTACIN 200*IM IV F 200MG 2ML	SCHERING PLOUGH SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB07	NETILMICINA	NETILMICINA SOLFATO	024809067	NETTACIN 300*IMIV F 300MG/1,5M	SCHERING PLOUGH SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB07	NETILMICINA	NETILMICINA SOLFATO	024829020	ZETAMICIN 50*IM IV 1F 1ML	A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB07	NETILMICINA	NETILMICINA SOLFATO	024829032	ZETAMICIN 100*IM IV 1F 1ML	A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl *	Alleg.I Provv.4/12/2001	93

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza	Nota
J01GB07	NETILMICINA	NETILMICINA SOLFATO	024829044	ZETAMICIN 150*IM IV 1F 1,5ML	A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB07	NETILMICINA	NETILMICINA SOLFATO	024829057	ZETAMICIN 200*IM IV 1F 2ML	A.MENARINI IND.FARM.RIUN Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
J01GB07	NETILMICINA	NETILMICINA SOLFATO	024829069	ZETAMICIN 300*IM IV 1F 3ML	A.MENARINI IND.FARM RIUN Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	93
N02CA01	DIIDROERGOTAMINA	DIIDROERGOTAMINA MESILATO	003946011	DIIDERGOT*OS GTT 15ML 0,2%	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg.II Provv 4/12/2001	
N02CA01	DIIDROERGOTAMINA	DIIDROERGOTAMINA MESILATO	003946047	DIIDERGOT*20CPR 3MG	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CA01	DIIDROERGOTAMINA	DIIDROERGOTAMINA MESILATO	024624013	SEGLOR*30CPS 5MG	PHARMAFAR Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CA01	DIIDROERGOTAMINA	DIIDROERGOTAMINA MESILATO	025927017	IKARAN*30CPS 5MG	PRODOTTI FORMENTI Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CA52	ERGOTAMINA, ASSOCIAZION	ERGOTAMINA/CAFFEINA	008701017	CAFERGOT*20CPR	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CA52	ERGOTAMINA, ASSOCIAZION	ERGOTAMINA/CAFFEINA	008701031	CAFERGOT*5SUPP	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC01	SUMATRIPTAN	SUMATRIPTAN SUCCINATO	027975059	IMIGRAN*4CPR RIV 100MG	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC01	SUMATRIPTAN	SUMATRIPTAN SUCCINATO	027975061	IMIGRAN*SC 2SIR 6MG+AUTOINIETT	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
N02CC01	SUMATRIPTAN	SUMATRIPTAN SUCCINATO	027975073	IMIGRAN*4CPR RIV 50MG	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC01	SUMATRIPTAN	SUMATRIPTAN SUCCINATO	027987054	SUMIGRENE*4CPR 100MG	SIGMATAU SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC01	SUMATRIPTAN	SUMATRIPTAN SUCCINATO	027987066	SUMIGRENE*SC 2SIR 6MG+AUTOINIE	SIGMATAU SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
N02CC03	ZOLMITRIPTAN	ZOLMITRIPTAN	033345012	ZOMIG*3CPR RIV 2,5MG	ASTRAZENECA SpA	Alleg.II Provv 4/12/2001	
N02CC03	ZOLMITRIPTAN	ZOLMITRIPTAN	033345113	ZOMIG RAPIMELT*2CPR 2,5MG C/CO	ASTRAZENECA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC04	RIZATRIPTAN	RIZATRIPTAN	034115016	MAXALT 5*3CPR 5MG	MERCK SHARP & DOHME SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC04	RIZATRIPTAN	RIZATRIPTAN	034115042	MAXALT 10*3CPR 10MG	MERCK SHARP & DOHME SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC04	RIZATRIPTAN	RIZATRIPTAN	034115105	MAXALT RPD10*3CPR LIOF 10MG	MERCK SHARP & DOHME SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC04	RIZATRIPTAN	RIZATRIPTAN	034130017	RIZALIV 5*3CPR 5MG	NEOPHARMED SpA	Alleg.II Provv 4/12/2001	
N02CC04	RIZATRIPTAN	RIZATRIPTAN	034130043	RIZALIV 10*3CPR 10MG	NEOPHARMED SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CC04	RIZATRIPTAN	RIZATRIPTAN	034130106	RIZALIV RPD10*3CPR LIOF 10MG	NEOPHARMED SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
N02CX01	PIZOTIFENE	PIZOTIFENE MALATO ACIDO	022437014	SANDOMIGRAN*20CONF 0,5MG	NOVARTIS FARMA SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001	
R03AK03	FENOTEROLO ED ALTRI FAR	FENOTEROLO/IPRATROPIO BROM	024767016	IPRAFEN*AEROSOL DOS.300 INAL	CHIESI FARMACEUTICI SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
R03AK03	FENOTEROLO ED ALTRI FAR	FENOTEROLO/IPRATROPIO BROM	025233014	DUOVENT*AEROSOL DOSATO 15ML	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
R03AK03	FENOTEROLO ED ALTRI FAR	FENOTEROLO/IPRATROPIO BROM	025233038	DUOVENT UDV*INAL 20F 4ML	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
R03AK04	SALBUTAMOLO ED ALTRI FA	BECLOMETASONE/SALBUTAMOLO	023440011	CLENIL COMP*AER 50+100MCG 200D	PROMEDICA Srl	Alleg I Provv 4/12/2001	
R03AK04	SALBUTAMOLO ED ALTRI FA	BECLOMETASONE/SALBUTAMOLO	023440050	CLENIL COMP*10F 2ML 0,8+1,6MG	PROMEDICA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
R03AK04	SALBUTAMOLO ED ALTRI FA	BECLOMETASONE/SALBUTAMOLO	023440062	CLENIL COMP*AER250+100MCG 200D	PROMEDICA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
R03AK04	SALBUTAMOLO ED ALTRI FA	BECLOMETASONE/SALBUTAMOLO	023440074	CLENIL COMP*AER 50+100JET 200D	PROMEDICA Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
R03AK04	SALBUTAMOLO ED ALTRI FA	BECLOMETASONE/SALBUTAMOLO	024133011	VENTOLIN FLOGO*AER 200EROG	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv 4/12/2001	
R03AK04	SALBUTAMOLO ED ALTRI FA	SALBUTAMOLO SOLFATO/FLUNISO	031120013	PLENAER*AEROS 20FL+20FL 0,5MG+	VALEAS SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
R03AK04	SALBUTAMOLO ED ALTRI FA	SALBUTAMOLO SOLFATO/FLUNISO	031120025	PLENAER*SPRAY 25MG+10MG 100ER	VALEAS SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
R03AK04	SALBUTAMOLO ED ALTRI FA	SALBUTAMOLO/IPRATROPIO BROM	024154054	BREVA*AEROSOL DOSATO 200INAL	VALEAS SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
R03AK04	SALBUTAMOLO ED ALTRI FA	SALBUTAMOLO/IPRATROPIO BROM	024154066	BREVA*OS SOLUZ/AEROSOL 15ML	VALEAS SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
S01AD01	IDOXURIDINA	IDOXURIDINA	019365016	IDUCHER*POM OFT 5G 2x1000	FARMIGEA SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
S01AD01	IDOXURIDINA	IDOXURIDINA	019365028	IDUCHER*COLL 10ML 2x1000	FARMIGEA SpA	Alleg.I Provv 4/12/2001	
S01AD02	TRIFLURIDINA	TRIFLURIDINA	027418019	TRIHERPINE*POM OFT 2,5G	CIBA VISION Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
S01AD02	TRIFLURIDINA	TRIFLURIDINA	027418021	TRIHERPINE*COLL FL 5ML	CIBA VISION Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
S01AD03	ACICLOVIR	ACICLOVIR	025298047	ZOVIRAX OFTALMICO*POM 4,5G 3%	GLAXOSMITHKLINE SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
S01AD03	ACICLOVIR	ACICLOVIR	025299049	CYCLOVIRAN*POM OFT 4,5G 3%	SIGMATAU SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
S01AD03	ACICLOVIR	ACICLOVIR	026059016	SIFIVIRAL*POM OFT 5G 3%	SIFI SpA	Alleg.I Provv 4/12/2001	
S01AD03	ACICLOVIR	ACICLOVIR	026121057	ACYVIR OFTALMICO*POM 4,5G 3%	GLAXO ALLEN SpA	Alleg.I Provv.4/12/2001	
S01AD03	ACICLOVIR	ACICLOVIR	028231025	ACY*OFT UNG 4,5G 3%	ECOBI FARMACEUTICI sas	Alleg.I Provv 4/12/2001	
S01AD03	ACICLOVIR	ACICLOVIR	028242081	DRAVYR*POM OFT 4,5G 3%	DR DRUG RESEARCH Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	
S01AD03	ACICLOVIR	ACICLOVIR	028338085	ESAVIR*OFT UNG 4,5G 3%	BONISCONTRO & GAZZONE Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001	

ALLEGATO 3

Farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale di cui all'allegato 6 decreto ministeriale, 27 settembre 2002 «Nota relativa ai cortisonici per uso topico» inclusi nella classe A, art. 8, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	n.537 Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza
D07AD02	ALCINONIDE	ALCINONIDE	023163025	HALCIDERM*POM DERM 30G	ROTTAPHARM Srl *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AB10	ALCLOMETASONE	ALCLOMETASONE DIPROPIONATO	025854011	LEGEDERM*CREMA 20G 0,1%	SCHERING PLOUGH SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AB10	ALCLOMETASONE	ALCLOMETASONE DIPROPIONATO	025854074	LEGEDERM*UNG 20G 0,1%	SCHERING PLOUGH SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AB10	ALCLOMETASONE	ALCLOMETASONE DIPROPIONATO	025854136	LEGEDERM*LOZ 20G 0,1%	SCHERING PLOUGH SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC11	AMCINONIDE	AMCINONIDE	026096014	AMCINIL*POM 30G 0,1%	FINMEDICAL Srl	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC15	BECLOMETASONE	BECLOMETASONE DIPROPIONATO	020883120	MENADERM SIMPLEX*CR 30G 0,025%	A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC15	BECLOMETASONE	BECLOMETASONE DIPROPIONATO	020883144	MENADERM SIMPLEX*LOZ 30G 0,025	A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC15	BECLOMETASONE	BECLOMETASONE DIPROPIONATO	022975039	CLENIDERM*CREMA 30G 0,025%	CHIESI FARMACEUTICI SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC01	BETAMETASONE	BETAMETASONE VALERATO	020423048	ECOVAL 70*UNG 30G 0,1%	GLAXOSMITHKLINE SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC01	BETAMETASONE	BETAMETASONE VALERATO	020423087	ECOVAL 70*LOZ 30G 0,1%	GLAXOSMITHKLINE SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC01	BETAMETASONE	BETAMETASONE VALERATO	020423137	ECOVAL 70*POM 30G 0,1%	GLAXOSMITHKLINE SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC01	BETAMETASONE	BETAMETASONE VALERATO	034226011	BETTAMOUSSE*DERM SCHIUMA 100G	CELLTECH PHARMACEUTICALS Ltd	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC09	BUDESONIDE	BUDESONIDE	026297010	BIDIEN*CREMA 30G 0,025%	IDI FARMACEUTICI SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC09	BUDESONIDE	BUDESONIDE	026297022	BIDIEN*UNG 30G 0,025%	IDI FARMACEUTICI SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC09	BUDESONIDE	BUDESONIDE	026297034	BIDIEN*LOZ 30G 0,025%	IDI FARMACEUTICI SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC09	BUDESONIDE	BUDESONIDE	027779026	PREFERID*CREMA DERM 30G 0,025%	YAMANOUCHI PHARMA SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AD01	CLOBETASOLO	CLOBETASOLO PROPIONATO	023639026	CLOBESOL*POM DERM 30G 0,05%	GLAXOSMITHKLINE SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AD01	CLOBETASOLO	CLOBETASOLO PROPIONATO	023639040	CLOBESOL*UNG DERM 30G 0,05%	GLAXOSMITHKLINE SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AB01	CLOBETASONE	CLOBETASONE BUTIRRATO	024603019	EUMOVATE*POM 30G 0,05%	GLAXOSMITHKLINE SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AB19	DESAMETASONE	DESAMETASONE 21-FOSFATO DISC	019499060	SOLDESAM*POM DERM 30G 0,2%	LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AB19	DESAMETASONE	DESAMETASONE VALERATO	022500019	DERMADEX*CREMA DERM 30G 0,1%	TEOFARMA Srl	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AB08	DESONIDE	DESONIDE	022668040	RETICUS*LOZ 30G 0,05%	EURODERM RDC SpA	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC03	DESOSSIMETASONE	DESOSSIMETASONE	022864021	FLUBASON*EMULS 15BUST 1D 2G	AVENTIS PHARMA SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC10	DIFLORASONE	DIFLORASONE DIACETATO	025944012	DERMAFLOR*POM 0,05% 30G	NCSN FARMACEUTICI Srl	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC06	DIFLUCORTOLONE	DIFLUCORTOLONE VALERATO	023682115	TEMETEX FORTE*POM 20G 0,3%	ROCHE SpA	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC06	DIFLUCORTOLONE	DIFLUCORTOLONE VALERATO	023722123	NERISONA*LOZ 30ML 0,1%	SCHERING SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC06	DIFLUCORTOLONE	DIFLUCORTOLONE VALERATO	023722135	NERISONA FORTE POM.*20G 0,3%	SCHERING SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC06	DIFLUCORTOLONE	DIFLUCORTOLONE VALERATO	023722147	NERISONA FORTE UNG.*20G 0,3%	SCHERING SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC06	DIFLUCORTOLONE	DIFLUCORTOLONE VALERATO	028270039	DERVIN*POM 20G 0,3%	BONISCONTRO & GAZZONE Srl	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC06	DIFLUCORTOLONE	DIFLUCORTOLONE VALERATO	028270041	DERVIN*POM 30G 0,3%	BONISCONTRO & GAZZONE Srl	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC06	DIFLUCORTOLONE	DIFLUCORTOLONE VALERATO	028270066	DERVIN*CREMA 30G 0,3%	BONISCONTRO & GAZZONE Srl	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC06	DIFLUCORTOLONE	DIFLUCORTOLONE VALERATO	028318018	CORTICAL*CREMA 30G 0,2%	FARMAC.CABER SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC06	DIFLUCORTOLONE	DIFLUCORTOLONE VALERATO	028318020	CORTICAL*POM 20G 0,3%	FARMAC.CABER SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AB03	FLUMETASONE	FLUMETASONE PIVALATO	020613030	LOCORTEN*LOZ DERM 30ML 0,02%	NOVARTIS FARMA SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC04	FLUOCINOLONE ACETONIDE	FLUOCINOLONE ACETONIDE	021797030	ESACINONE*POM 30G 0,025%	LISAPHARMA SpA	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC04	FLUOCINOLONE ACETONIDE	FLUOCINOLONE ACETONIDE	021822010	FLUOVITEF*POM 30G 0,025%	TEOFARMA Srl	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC04	FLUOCINOLONE ACETONIDE	FLUOCINOLONE ACETONIDE	021834039	CORTAMIDE*POM 30G 0,025%	OTTOLENGHI & C. Srl	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC04	FLUOCINOLONE ACETONIDE	FLUOCINOLONE ACETONIDE	022605036	ULTRADERM*POM DERM 60G 0,025%	ECOBI FARMACEUTICI sas	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC08	FLUOCINONIDE	FLUOCINONIDE	022556068	TOPSYN*LOZ 30ML 0,05%	TEOFARMA Srl	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AB04	FLUOCORTIN	FLUOCORTIN ESTERE BUTILICO	024490043	VASPIT*CREMA 30G	SCHERING SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AB04	FLUOCORTIN	FLUOCORTIN ESTERE BUTILICO	024490056	VASPIT*POM 30G	SCHERING SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC05	FLUOCORTOLONE	FLUOCORTOLONE PIVALATO/FLUO	020910067	ULTRALAN*CREMA DERM 30G	SCHERING SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC05	FLUOCORTOLONE	FLUOCORTOLONE PIVALATO/FLUO	020910131	ULTRALAN*EMULS CUT 1FL 30ML	SCHERING SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC05	FLUOCORTOLONE	FLUOCORTOLONE/FLUOCORTOLO	020910028	ULTRALAN*POM DERM 30G	SCHERING SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC05	FLUOCORTOLONE	FLUOCORTOLONE/FLUOCORTOLO	020910105	ULTRALAN*UNG DERM 30G	SCHERING SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC17	FLUTICASONE	FLUTICASONE PROPIONATO	029014014	FLIXODERM*CREMA 30G 0,05%	GLAXOSMITHKLINE SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001
D07AC17	FLUTICASONE	FLUTICASONE PROPIONATO	029014038	FLIXODERM*UNG 30G 0,005%	GLAXOSMITHKLINE SpA *	Alleg.II Prov.4/12/2001

n.537

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza
D07AB02	IDROCORTISONE, BUTIRRATO	IDROCORTISONE BUTIRRATO	023325018	LOCOIDON*POM DERM 30G 0,1%	YAMANOUCHI PHARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
D07AB02	IDROCORTISONE, BUTIRRATO	IDROCORTISONE BUTIRRATO	023325020	LOCOIDON*CREMA DERM 30G 0,1%	YAMANOUCHI PHARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
D07AB02	IDROCORTISONE, BUTIRRATO	IDROCORTISONE BUTIRRATO	023325044	LOCOIDON*LOZ DERM 30ML 0,1%	YAMANOUCHI PHARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
D07AB02	IDROCORTISONE, BUTIRRATO	IDROCORTISONE BUTIRRATO	023325057	LOCOIDON*LIPOCREMA DERM 30G	YAMANOUCHI PHARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
D07AC14	METILPREDNISOLONE ACEPON	METILPREDNISOLONE ACEPONATO	028159010	ADVANTAN*CREMA 20G 0,1%	SCHERING SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
D07AC14	METILPREDNISOLONE ACEPON	METILPREDNISOLONE ACEPONATO	028159022	ADVANTAN*POM 20G 0,1%	SCHERING SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
D07AC14	METILPREDNISOLONE ACEPON	METILPREDNISOLONE ACEPONATO	028159034	ADVANTAN*UNG 20G 0,1%	SCHERING SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
D07AC14	METILPREDNISOLONE ACEPON	METILPREDNISOLONE ACEPONATO	028159046	ADVANTAN*DERM SOL 20ML 0,1%	SCHERING SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
D07AC14	METILPREDNISOLONE ACEPON	METILPREDNISOLONE ACEPONATO	028159059	ADVANTAN*EMULS 20G 0,1%	SCHERING SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
D07AC14	METILPREDNISOLONE ACEPON	METILPREDNISOLONE ACEPONATO	028649046	AVANCORT*CREMA 20G 0,1%	POLIFARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
D07AC14	METILPREDNISOLONE ACEPON	METILPREDNISOLONE ACEPONATO	028649059	AVANCORT*POM 20G 0,1%	POLIFARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
D07AC14	METILPREDNISOLONE ACEPON	METILPREDNISOLONE ACEPONATO	028649061	AVANCORT*UNG 20G 0,1%	POLIFARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
D07AC13	MOMETASONE	MOMETASONE FUROATO	027341015	ELOCON*CREMA 30G 0,1G/MG	SCHERING PLOUGH SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
D07AC13	MOMETASONE	MOMETASONE FUROATO	027341027	ELOCON*UNG 30G 0,1%	SCHERING PLOUGH SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
D07AC13	MOMETASONE	MOMETASONE FUROATO	027341039	ELOCON*LOZ FL 30G 0,1%	SCHERING PLOUGH SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
D07AC13	MOMETASONE	MOMETASONE FUROATO	027783012	ALTOSONE*CREMA 30G 0,1%	ESSEX ITALIA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
D07AC13	MOMETASONE	MOMETASONE FUROATO	027783024	ALTOSONE*UNG 30G 0,1%	ESSEX ITALIA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
D07AC13	MOMETASONE	MOMETASONE FUROATO	027783036	ALTOSONE*LOZ FL 30G 0,1%	ESSEX ITALIA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
D07AC18	PREDNICARBATO	PREDNICARBATO	029157017	DERMATOP CREMA*30G	AVENTIS PHARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
D07AC18	PREDNICARBATO	PREDNICARBATO	029157029	DERMATOP POMATA*30G	AVENTIS PHARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
D07AC18	PREDNICARBATO	PREDNICARBATO	029157031	DERMATOP UNGUENTO*TUBO 30G	AVENTIS PHARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
D07AB09	TRIAMCINOLONE	TRIAMCINOLONE ACETONIDE	013973058	LEDERCORT A/10*CREMA 20G 0,1%	WYETH LEDERLE SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
D07AB09	TRIAMCINOLONE	TRIAMCINOLONE ACETONIDE	013973060	LEDERCORT A/10*POM 20G 0,1%	WYETH LEDERLE SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001

ALLEGATO 4

Farmaci non rimborsati dal Servizio sanitario nazionale di cui all'allegato 7 decreto ministeriale 27 settembre 2002, inclusi nella classe C, art. 8, comma 10, legge 24 ottobre 1993, n. 537

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza
A07EB01	ACIDO CROMOGLICICO	ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODI(	024859011	GASTROFRENAL*20CPS 100MG	PHARMACIA ITALIA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
A07EB01	ACIDO CROMOGLICICO	ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODI(	024861015	NALCROM*20CPS 100MG	AVENTIS PHARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
A07EB01	ACIDO CROMOGLICICO	ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODI(	024859047	GASTROFRENAL 500*OS 6BUST500MG	PHARMACIA ITALIA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
A07EB01	ACIDO CROMOGLICICO	ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODI(	024861039	NALCROM*OS GRAT 12BUST 250MG	AVENTIS PHARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
A07EB01	ACIDO CROMOGLICICO	ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODI(	024861041	NALCROM*OS GRAT 6BUST 500MG	AVENTIS PHARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
A07EB01	ACIDO CROMOGLICICO	ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODI(	024859035	GASTROFRENAL*OS 12BUST 250MG	PHARMACIA ITALIA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AC01	ACIDO CROMOGLICICO	ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODI(	022319077	LOMUDAL*SOL NAS 30ML 4%+NEBUL	AVENTIS PHARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AC01	ACIDO CROMOGLICICO	ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODI(	022481129	FRENAL RINOLOGICO*1FL 20ML	PHARMACIA ITALIA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01GX01	ACIDO CROMOGLICICO	ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODI(	022319065	LOMUDAL COLLIRIO 4%*GTT 10ML	AVENTIS PHARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01GX01	ACIDO CROMOGLICICO	ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODI(	026052011	SIFICROM*COLL FL 10ML 4%	SIFI SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01AA13	ACIDO FUSIDICO	ACIDO FUSIDICO	026928010	FUCITHALMIC LEO*OFT GTT 5G 1%	PRODOTTI FORMENTI Srl *	Alleg.I Provv.4/12/2001
R01AC05	ACIDO SPAGLUMICO	ACIDO SPAGLUMICO	028166015	RHINAAXIA*RIN NEBUL FL 26ML	ZAMBON ITALIA Srl *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX18	ACRIVASTINA	ACRIVASTINA	027324019	SEMPREX*42CPS 8MG	GLAXOSMITHKLINE SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
A03FA05	ALIZAPRIDE	ALIZAPRIDE CLORIDRATO	025575010	LIMICAN*20CPR 50MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
A04AD	ALTRI ANTIEMETICI	PROCLORPERAZINA	014284020	STEMETIL*5SUPP 10MG	AVENTIS PHARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
A04AD	ALTRI ANTIEMETICI	PROCLORPERAZINA DIMALEATO	014284018	STEMETIL*20CPR RIV 5MG	AVENTIS PHARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
N05AL05	AMISULPRIDE	AMISULPRIDE	027491012	DENIBAN*12CPR 50MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
N05AL05	AMISULPRIDE	AMISULPRIDE	027547013	SULAMID*12CPR 50MG	LAB.BALDACCI SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01AA19	AMPICILLINA	AMPICILLINA	021057029	AMPILUX*COLL LIOF 3ML 0,8%	TUBILUX PHARMA SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001
R01AD01	BECLOMETASONE	BECLOMETASONE DIPROPIONATO	023103094	RINOCLENIL*SPRAY 30ML 200EROG	CHIESI FARMACEUTICI SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AD01	BECLOMETASONE	BECLOMETASONE DIPROPIONATO	023378058	BECOTIDE NASALE*200D 50MCG	GLAXOSMITHKLINE SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AD01	BECLOMETASONE	BECLOMETASONE DIPROPIONATO	023833015	TURBINAL*SPRAY NAS 10MG 200D	VALEAS SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
N05AL	BENZAMIDI	LEVOSULPIRIDE	026009047	LEVOPRAID 100*20CPR 100MG	ABBOTT SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
N05AL	BENZAMIDI	LEVOSULPIRIDE	026009050	LEVOPRAID 50*20CPR 50MG	ABBOTT SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01CA05	BETAMETASONE ED AN	BETAMETASONE/CLORAMFENICOLO/	020558019	EUBETAL ANTIBIOTICO*COLL 3ML	SIFI SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01CA05	BETAMETASONE ED AN	BETAMETASONE/CLORAMFENICOLO/	020558021	EUBETAL ANTIBIOTICO*POM OFT 3G	SIFI SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01CA05	BETAMETASONE ED AN	BETAMETASONE/SULFACETAMIDE	021285010	BRUMETON COLLOIDALE S*COLL 5ML	BRUSCHETTINI Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001
A03FA04	BROMOPRIDE	BROMOPRIDE DICLORIDRATO MONO	023922014	OPRIDAN*30CONF 10MG	K.G.ITALIA Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001
A03FA04	BROMOPRIDE	BROMOPRIDE DICLORIDRATO MONO	023922053	OPRIDAN*OS 10AMP 10ML	K.G.ITALIA Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AD05	BUDESONIDE	BUDESONIDE	033736024	AIRCORT*SPRAY NAS 200D 100MCG	ITALCHIMICI SpA	A
R06AE07	CETIRIZINA	CETIRIZINA DICLORIDRATO	026894016	ZIRTEC*20CPR RIV 10MG	UCB PHARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AE07	CETIRIZINA	CETIRIZINA DICLORIDRATO	027329010	FORMISTIN*20CPR RIV 10MG	IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AE07	CETIRIZINA	CETIRIZINA DICLORIDRATO	027811037	VIRLIX*20CPR RIV 10MG	MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AE07	CETIRIZINA	CETIRIZINA DICLORIDRATO	026894028	ZIRTEC*OS GTT FL 20ML 10MG/ML	UCB PHARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AE07	CETIRIZINA	CETIRIZINA DICLORIDRATO	027329022	FORMISTIN*OS GTT 20ML 10MG/ML	IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AE07	CETIRIZINA	CETIRIZINA DICLORIDRATO	027811025	VIRLIX*OS GTT FL 20ML	MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01AX13	CIPROFLOXACINA	CIPROFLOXACINA CLORIDRATO	028476012	OFTACILOX*OFT GTT FL 5ML	ALCON ITALIA SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001
A03FA06	CLEBOPRIDE	CLEBOPRIDE MALATO ACIDO	026362020	MOTILEX*30CPR 0,5MG	LAB.GUIDOTTI SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
A03FA06	CLEBOPRIDE	CLEBOPRIDE MALATO ACIDO	026362032	MOTILEX*SCIR 120ML	LAB.GUIDOTTI SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01BA09	CLOBETASONE	CLOBETASONE BUTIRRATO	026591026	VISUCLOBEN*COLL FL 10ML 1MG/ML	VISUFARMA Srl *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01BA09	CLOBETASONE	CLOBETASONE BUTIRRATO	028591016	CLOBET*COLL FL 5ML 0,1%	ANGELINI SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01AA01	CLORAMFENICOLO	CLORAMFENICOLO	005033028	CLORAMFEN*COLL 7ML 0,5%	NUOVO I.S.M. Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001
S01AA02	CLORTETRACICLINA	CLORTETRACICLINA CLORIDRATO	002039042	AUREOMICINA*POM OFT 1% 3,5G	WYETH LEDERLE SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001
S01CA	CORTICOSTEROIDI ED A	FORMOCORTAL/GENTAMICINA	023798010	FORMOMICIN*COLL 5ML	FARMIGEA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01CA	CORTICOSTEROIDI ED A	FORMOCORTAL/GENTAMICINA	023798034	FORMOMICIN*POM OFT 5G	FARMIGEA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01BA01	DESAMETASONE	DESAMETASONE	015980016	VISUMETAZONE*COLL 3ML 0,1%	VISUFARMA Srl *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01CA01	DESAMETASONE ED AN	TOBRAMICINA/DESAMETASONE	027457011	TOBRADEX*COLL 5ML	ALCON ITALIA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza
S01CA01	DESAMETASONE ED AN	TOBRAMICINA/DESAMETASONE	027457023	TOBRADEX*POM OFT 3,5G	ALCON ITALIA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX27	DESLORATADINA	DESLORATADINA	035202098	ALLEX 5 mg 20 compresse riv. con film uso	Schering-Plough EUROPE	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX27	DESLORATADINA	DESLORATADINA	035203090	AZOMYR 5 mg 20 compresse riv. con film us	Schering-Plough EUROPE	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX27	DESLORATADINA	DESLORATADINA	035204092	NEOCLARITYN 5 mg 20 compresse riv. con	Schering-Plough EUROPE	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX27	DESLORATADINA	DESLORATADINA	035205095	OPULIS 5 mg 20 compresse riv. con film uso	Schering-Plough EUROPE	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX27	DESLORATADINA	DESLORATADINA	035201096	AERIUS 5 mg 20 compresse riv. con film uso	Schering-Plough EUROPE	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01BA11	DESONIDE	DESONIDE 21-FOSFATO DISODICO	023730029	PRENACID*COLL FL 10ML 0,25%	SIFI SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01BA11	DESONIDE	DESONIDE 21-FOSFATO DISODICO	023730043	PRENACID*POM OFT 10G 0,25%	SIFI SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01BC03	DICLOFENAC	DICLOFENAC SODICO	027917018	VOLTAREN OFTA*COLL FL 5ML 0,1%	CIBA VISION Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01BC03	DICLOFENAC	DICLOFENAC SODICO	028495012	DICLOCULAR*COLL FL 5ML 0,1%	ANGELINI SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01BC03	DICLOFENAC	DICLOFENAC SODICO	028495024	DICLOCULAR*COLL30FL 0,3ML 0,1%	ANGELINI SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01BC03	DICLOFENAC	DICLOFENAC SODICO	029041011	DICLOFTIL*COLL SOL FL 5ML 0,1%	FARMIGEA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01BC03	DICLOFENAC	DICLOFENAC SODICO	029289016	VOLTAREN OFTA MONOD.*COLL 30FL	CIBA VISION Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01CC01	DICLOFENAC ED ANTIMI	DICLOFENAC SODICO/GENTAMICINA	031653013	VOLTAMICIN*SOLUZ OFT 5ML	CIBA VISION Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001
A03FA03	DOMPERIDONE	DOMPERIDONE	024309142	PERIDON*SCIR 200ML 100MG/100ML	ITALCHIMICI SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
A03FA03	DOMPERIDONE	DOMPERIDONE	024953022	MOTILIUM*SCIR 200ML 0,1%	JANSSEN CILAG SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX22	EBASTINA	EBASTINA	034930014	KESTINE*30CPR RIV 10MG	ALMIRALL PRODESFARMA S.A.	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX22	EBASTINA	EBASTINA	029353012	CLEVER*30CPR RIV 10MG	CHIESI FARMACEUTICI SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX26	FEXOFENADINA	FEXOFENADINA CLORIDRATO	033303037	TELFAST 180*20CPR RIV 180MG	GRUPPO LEPETIT SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX26	FEXOFENADINA	FEXOFENADINA CLORIDRATO	033303049	TELFAST 120*20CPR RIV 120MG	GRUPPO LEPETIT SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX26	FEXOFENADINA	FEXOFENADINA CLORIDRATO	033304039	KALICET*20CPR RIV 180MG	RHONE POULENC AVENTIS SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX26	FEXOFENADINA	FEXOFENADINA CLORIDRATO	033304041	KALICET*20CPR RIV 120MG	RHONE POULENC AVENTIS SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AD04	FLUNISOLIDE	FLUNISOLIDE	024721021	SYNTARIS*SPRAY NAS 1FL 24ML	RECORDATI SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AD04	FLUNISOLIDE	FLUNISOLIDE	034843033	VENTOFLU*SPRAY FL 20ML 0,025%	FINMEDICAL Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01CA10	FLUOCINOLONE ACETO	FLUOCINOLONE ACETONIDE/NEOMIC	021835018	DORICUM*COLL FL 5ML	FARMILA FARM.MILANO SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01BA07	FLUOROMETOLONE	FLUOROMETOLONE	023345059	FLUMETOL SEMPL.*COLL 10ML 0,2%	FARMILA FARM.MILANO SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01BA07	FLUOROMETOLONE	FLUOROMETOLONE	023345073	FLUMETOL SEMPL.*POM OFT 5G	FARMILA FARM.MILANO SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01BA07	FLUOROMETOLONE	FLUOROMETOLONE	023503016	FLUATON*POM OFT 5G 0,1%	TUBILUX PHARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01CA07	FLUOROMETOLONE ED	FLUOROMETOLONE/GENTAMICINA	028723017	GENTACORT*COLL FL 5ML	CIBA VISION Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01CA07	FLUOROMETOLONE ED	FLUOROMETOLONE/GENTAMICINA	028723029	GENTACORT*POM OFT 4G	CIBA VISION Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01CA07	FLUOROMETOLONE ED	FLUOROMETOLONE/TETRACICLINA	023345097	FLUMETOL ANTIB.*COLL 5ML A+B	FARMILA FARM.MILANO SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01BC04	FLURBIPROFENE	FLURBIPROFENE SODICO	027245024	OCUFEN*COLL 40FL MONOD 0,4ML	ALLERGAN SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AD08	FLUTICASONE	FLUTICASONE PROPIONATO	027657016	FLIXONASE*NEB FL 120EROG 50MCG	GLAXOSMITHKLINE SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01BA12	FORMOCORTAL	FORMOCORTAL	023225016	FORMOFTIL*COLL 5ML 0,05%	FARMIGEA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01BA12	FORMOCORTAL	FORMOCORTAL	023225030	FORMOFTIL*POM OFT 5G 0,05%	FARMIGEA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01AA11	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	023164015	RIBOMICIN*COLL FL 10ML 0,3%	FARMIGEA SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001
S01AA11	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	023164039	RIBOMICIN TG*COLL 5MONOD.0,5ML	FARMIGEA SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001
S01AA11	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	023290024	GENTICOL*COLL FL 10ML 0,5%	SIFI SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001
S01AA11	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	023164027	RIBOMICIN*POM OFT 5G 0,3%	FARMIGEA SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001
S01AA11	GENTAMICINA	GENTAMICINA SOLFATO	023290048	GENTICOL*UNG OFT 10G 0,5%	SIFI SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001
S01BA02	IDROCORTISONE	IDROCORTISONE FOSFATO ACIDO	014438016	IDRACEMI*COLL 10ML 0,335%	FARMIGEA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01CA03	IDROCORTISONE ED AN	IDROCORTISONE/ARGENTO VITELLIN	013074012	ARGISONE*OFT GTT 10ML	TEOFARMA Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01CA03	IDROCORTISONE ED AN	IDROCORTISONE/NEOMICINA/CLORA	014438030	IDRACEMI*POM OFT 5G	FARMIGEA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01BC05	KETOROLAC	KETOROLAC SALE DI TROMETAMOL(	033222023	ACULAR*COLL FL 5ML	ALLERGAN SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX17	KETOTIFENE	KETOTIFENE FUMARATO ACIDO	024574030	ZADITEN*SCIR FL 200ML	NOVARTIS FARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX17	KETOTIFENE	KETOTIFENE FUMARATO ACIDO	026241024	ALLEAL*SCIR 200ML 0,02%	PIERRE FABRE PHARMA Srl *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01AX17	LOMEFLOXACINA	LOMEFLOXACINA	029471012	OKACIN*COLL FL 5ML	CIBA VISION Srl	Alleg.I Provv.4/12/2001

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza
R06AX13	LORATADINA	LORATADINA	027075011	CLARITYN*20CPR 10MG	SCHERING PLOUGH SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX13	LORATADINA	LORATADINA	027075062	CLARITYN ZYDIS*20CPR 10MG	SCHERING PLOUGH SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX13	LORATADINA	LORATADINA	027076013	FRISTAMIN*20CPR 10MG	F.I.R.M.A. SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX13	LORATADINA	LORATADINA	034031017	ALORIN*20CPR 10MG	ESSEX ITALIA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX13	LORATADINA	LORATADINA	027075050	CLARITYN*20CPR EFF DIV 10MG	SCHERING PLOUGH SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX13	LORATADINA	LORATADINA	027076037	FRISTAMIN*20CPR EFF 10MG	F.I.R.M.A. SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX13	LORATADINA	LORATADINA	027075023	CLARITYN*SCIR 100ML 1MG/ML	SCHERING PLOUGH SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX13	LORATADINA	LORATADINA	027076025	FRISTAMIN*SCIR 100ML	F.I.R.M.A. SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX13	LORATADINA	LORATADINA	034031029	ALORIN*SCIR 100ML 1MG/ML	ESSEX ITALIA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AD07	MEQUITAZINA	MEQUITAZINA	024450052	PRIMALAN*30CPR 5MG	PIERRE FABRE PHARMA Srl *	Alleg.II Provv.4/12/2001
A03FA01	METOCLOPRAMIDE	METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO	020766022	PLASIL*SCIR 120ML 0,1%	GRUPPO LEPETIT SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01AA22	MICRONOMICINA	MICRONOMICINA SOLFATO	026605016	LUXOMICINA*COLL 5ML 0,3%	TUBILUX PHARMA SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001
S01AA22	MICRONOMICINA	MICRONOMICINA SOLFATO	026605030	LUXOMICINA*COLL 10D 0,4ML 0,3%	TUBILUX PHARMA SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001
R06AX25	MIZOLASTINA	MIZOLASTINA	032310029	MIZOLLEN*BLIST 15CPR 10MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX25	MIZOLASTINA	MIZOLASTINA	032310056	MIZOLLEN*TUBO 15CPR 10MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX25	MIZOLASTINA	MIZOLASTINA	032310094	MIZOLLEN*20CPR 10MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX25	MIZOLASTINA	MIZOLASTINA	032311021	ZOLISTAM*BLIST 15CPR 10MG	ANGELINI SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX25	MIZOLASTINA	MIZOLASTINA	032311096	ZOLISTAM*20CPR 10MG	ANGELINI SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AD09	MOMETASONE	MOMETASONE FUROATO	033330010	NASONEX*SPRAY NAS 0,05% 140D	SCHERING PLOUGH SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AD09	MOMETASONE	MOMETASONE FUROATO	034006015	UNICLAR*SPRAY NAS 0,05% 140D	ESSEX ITALIA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AD09	MOMETASONE	MOMETASONE FUROATO	034055018	RINELON*SPRAY NAS 0,05% 140D	MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AC07	NEDOCROMILE	NEDOCROMILE SODICO	028716013	KOVINAL*SOLUZ NAS 30ML 1%	MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
R01AC07	NEDOCROMILE	NEDOCROMILE SODICO	028206011	TILARIN*SPRAY NAS 30ML 1%	AVENTIS PHARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01GX04	NEDOCROMILE	NEDOCROMILE SODICO	028098010	TILAVIST*GTT OC FL 5ML 2%	AVENTIS PHARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01GX04	NEDOCROMILE	NEDOCROMILE SODICO	028732016	KOVILEN*GTT OC FL 5ML 2%	MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01AA23	NETILMICINA	NETILMICINA SOLFATO	027204015	NETTACIN COLLIRIO*COLL FL 5ML	SIFI SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001
G01AX05	NIFURATEL	NIFURATEL	020513026	MACMIROR*20CONF 200MG	PHARMACIA ITALIA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01AX12	NORFLOXACINA	NORFLOXACINA	027346028	NOROXIN COLLIRIO*FL 10ML 0,3%	MERCK SHARP & DOHME SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001
S01AX11	OFLOXACINA	OFLOXACINA	027234032	EXOCIN*COLL FL 10ML 0,3%	ALLERGAN SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001
S01AX11	OFLOXACINA	OFLOXACINA	027234020	EXOCIN*POM OFT 3,5G 0,3%	ALLERGAN SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001
R06AE06	OXATOMIDE	OXATOMIDE	025293010	TINSET*30CPR 30MG	PRODOTTI FORMENTI Srl *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AE06	OXATOMIDE	OXATOMIDE	025293034	TINSET*OS SOSP FL 30ML 2,5%	PRODOTTI FORMENTI Srl *	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01BC06	PIROXICAM	PIROXICAM	025986011	PIROFTAL*COLL FL 10ML 0,5%	BRUSCHETTINI Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001
D06BB04	PODOFILLOTOSSINA	PODOFILLOTOSSINA	027136011	CONDYLINE*SOL DERM 3,5ML 0,5%	YAMANOUCHI PHARMA SpA *	A
S01CA02	PREDNISOLONE ED ANT	PREDNISOLONE/NEOMICINA	016026015	SOLPRENE*COLL 5ML	FARMIGEA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
A03FA	PROCINETICI	LEVOSULPIRIDE	026009011	LEVOPRAID*20CPR 25MG	ABBOTT SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
A03FA	PROCINETICI	LEVOSULPIRIDE	027210018	LEVOBREN*20CPR 25MG	GIENNE PHARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
A03FA	PROCINETICI	LEVOSULPIRIDE	026009035	LEVOPRAID*OS GTT 20ML 2,5%	ABBOTT SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
A03FA	PROCINETICI	LEVOSULPIRIDE	027210069	LEVOBREN*OS GTT 20ML 2,5%	GIENNE PHARMA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AD02	PROMETAZINA	PROMETAZINA CLORIDRATO	026964015	FARGANESSE*20CONF 25MG	PHARMACIA ITALIA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AD02	PROMETAZINA	PROMETAZINA CLORIDRATO	026964039	FARGANESSE*IM 5F 2ML	PHARMACIA ITALIA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AD02	PROMETAZINA	PROMETAZINA CLORIDRATO	026964027	FARGANESSE*SCIR 0,1% 125ML	PHARMACIA ITALIA SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
R03AK04	SALBUTAMOLO ED ALTR	SALBUTAMOLO SOLFATO/NEDOCRON	031121015	ZARENT*AEROS 112EROG 100MCG+2M	AVENTIS PHARMA SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001
R03AK04	SALBUTAMOLO ED ALTR	SALBUTAMOLO SOLFATO/NEDOCRON	031121027	ZARENT*SOLUZ INAL 36F 2ML	AVENTIS PHARMA SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001
D06BA01	SULFADIAZINA ARGENT	SULFADIAZINA ARGENTICA	025561010	SOFARGEN*CREMA 30G 1%	SOFAR SpA *	A
D06BA01	SULFADIAZINA ARGENT	SULFADIAZINA ARGENTICA	025561022	SOFARGEN*CREMA 50G 1%	SOFAR SpA *	A
N05AL01	SULPIRIDE	SULPIRIDE	022572061	EQUILID*20CPR 200MG	BRUNO FARMACEUTICI SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001

A.T.C.	A.T.C. Descrizione	Principio Attivo	Cod. Min.	Descrizione prodotto	Ditta produttrice	Classe di provenienza
N05AL01	SULPIRIDE	SULPIRIDE	022575056	CHAMPIONYL*FTE 15CPR 200MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
N05AL01	SULPIRIDE	SULPIRIDE	022576045	DOBREN*20CPR 200MG	TEOFARMA Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001
R06AX12	TERFENADINA	TERFENADINA	027802038	ALLERZIL*SCIR 120ML 0,6%	BRUNO FARMACEUTICI SpA	Alleg.II Provv.4/12/2001
S01AA09	TETRACICLINA	TETRACICLINA	011077029	TETRABIOPTAL*COLL 5ML 50MG 1%	FARMILA FARM.MILANO SpA *	Alleg.I Provv.4/12/2001
N05AL03	TIAPRIDE	TIAPRIDE CLORIDRATO	023402011	SEREPRILE*20CPR 100MG	SANOFI-SYNTHELABO SpA *	Alleg.II Provv.4/12/2001
N05AL03	TIAPRIDE	TIAPRIDE CLORIDRATO	023913015	ITALPRID*20CPR 100MG	TEOFARMA Srl	Alleg.II Provv.4/12/2001

02A12937

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 ottobre 2002.

Annullamento del decreto 19 luglio 2002, recante la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «La Maison S.c.r.l.», in Medolago.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative che non ottemperano al pagamento del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie, entro il biennio di riferimento;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto dirigenziale di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione n. 6 del 19 luglio 2002, D.P.L. S.P.L. Bergamo, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, della società cooperativa a r.l. «La Maison», con sede sociale in Medolago (Bergamo), costituita in data 5 giugno 1996 per rogito del notaio dott.ssa Antonia Raffaelli, repertorio n. 4986, iscritta alla C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 292240 di repertorio economico amministrativo (BUSC 2311/274596);

Considerato che la cooperativa, seppure in ritardo, ha provveduto al versamento dei contributi dovuti, ex art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che i suddetti contributi risultano versati prima dell'emanazione del provvedimento sanzionato citato;

Decreta:

Il decreto dirigenziale n. 6 del 19 luglio 2002, portante la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «La Maison S.c.r.l.», con sede sociale in Medolago (Bergamo), è annullato.

Avverso il presente decreto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - div. IV^a, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Bergamo, 23 ottobre 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A12911

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 settembre 2002.

Ulteriori modalità di attuazione delle misure «costruzioni di nuove navi» e «ammodernamento di navi esistenti», di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2002.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento per l'esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002, recante modalità di attuazione delle misure «costruzione di nuove navi» e «ammodernamento di navi esistenti», e successive modifiche;

Tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili;

Considerata l'opportunità, al fine dell'ammissione in graduatoria, di consentire ai soggetti che hanno presentato le istanze nei termini previsti di integrare la documentazione risultata incompleta nella fase istruttoria;

Valutata la possibilità di ammettere in graduatoria eventuali istanze pervenute fuori termine qualora il ritardo sia addebitabile a cause di forza maggiore, sempreché le risorse finanziarie lo consentano;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

Le domande di finanziamento di nuove costruzioni e di ammodernamento, pervenute nel termine di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2002, e successive modifiche, risultate incomplete in fase di istruttoria, ai fini

dell'ammissione in graduatoria, possono essere integrate con la documentazione mancante entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Le domande non pervenute nel termine di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2002, e successive modifiche, possono essere ammesse in fondo alla graduatoria, ove inoltrate entro la data del presente decreto e qualora il ritardo sia giustificato da cause di forza maggiore.

Art. 3.

Le domande di cui agli articoli 1 e 2 saranno sottoposte alla valutazione della commissione tecnico amministrativa ed al parere del comitato, di cui all'art. 23 della legge n. 41/1982.

Il presente decreto sarà sottoposto all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2002

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

02A12729

DECRETO 15 ottobre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Castagna di Montella».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 20 marzo 2002 e 10 luglio 2002, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 18 marzo 1999, è stata prorogata fino al 4 novembre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61358;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 18 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Castagna di Montella», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 20 marzo 2002 e 10 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 novembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 marzo 1999.

Roma, 15 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A12727

DECRETO 24 ottobre 2002.

Conferimento al consorzio «Ente di tutela vini di Toscana» dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio «Ente

tutela vini di Toscana», costituito per la tutela della I.G.T. dei vini «Toscana» o «Toscano», con sede in Firenze, via de' Serragli n. 133, e conferito allo stesso consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata indicazione geografica tipica, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la richiesta presentata in data 13 marzo 2002 dal citato consorzio «Ente tutela vini di Toscana» intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della citata I.G.T. dei vini «Toscana» o «Toscano», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di vini ad indicazione geografica tipica, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al consorzio «Ente tutela vini di Toscana», costituito per la tutela della I.G.T. dei vini «Toscana» o «Toscano», con sede in Firenze, via de' Serragli n. 133, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata indicazione geografica tipica, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi della I.G.T. dei vini «Toscana» o «Toscano», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di vini ad indicazione geografica tipica, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il consorzio «Ente tutela vini di Toscana» l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, par. 4, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del consorzio «Ente tutela vini di Toscana» e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A12772

DECRETO 30 ottobre 2002.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 9 luglio 1993, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata ai vini spumanti «Trento» ed il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione ai vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Trento», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare di produzione sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento», in conformità al parere espresso dal comitato soprarichiamato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» approvato con decreto Ministeriale del 9 luglio 1993, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, già a partire dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata «Trento», proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2002, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della provincia autonoma di Trento, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la provincia stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI SPUMANTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TRENTO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Trento» è riservata al vino spumante bianco e al vino spumante rosato ottenuto con il metodo della rifermentazione in bottiglia che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Meunier.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla elaborazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» è costituita dalle particelle fondiarie, di sicura vocazione viticola, ubicate, in provincia di Trento, nei comuni amministrativi di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine Valsugana, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Spormaggiore, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano e Zambana.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino base, da cui deriva lo spumante, le specifiche caratteristiche di qualità.

L'iscrizione all'albo dei vigneti comporta il preventivo accertamento da parte del Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola della provincia autonoma di Trento, delle condizioni naturali e tecnico-colturali, nonché della vocazionalità alla specifica produzione in base anche a valutazioni di ordine tradizionale.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia è ammessa l'irrigazione come pratica di soccorso.

Le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate in maniera tale da garantire la consegna all'impianto di pressatura di uve sane ed integre.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino base per vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» è stabilita, per ettaro di coltura specializzata, in 150 q.li per tutte le varietà.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata a detti limiti mediante diradamento dei grappoli ed un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi di oltre il 20% il limite massimo.

Il Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola della provincia autonoma di Trento, con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire dei limiti massimi di produzione di uva per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino base per vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» "bianco" e «Trento» "rosato", un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,00% vol ed alla tipologia «Trento» "riserva" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00% vol.

Ai fini della vinificazione le uve base per lo spumante devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve base per lo spumante, di spumantizzazione e di confezionamento devono essere effettuate esclusivamente nel territorio della provincia di Trento.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Nella elaborazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura.

Le operazioni di arricchimento e l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre questo limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» devono permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione.

Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1º gennaio successivo alla raccolta delle uve.

Art. 6.

I vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento», all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere, nelle diverse tipologie, alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo più o meno intenso;

odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;

sapore: vivace, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

zuccheri massimi: secondo normativa CEE.

Rosato:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno tenue;

odore: caratteristico con delicato sentore di lievito, talvolta fruttato;

sapore: vivace, armonico, moderatamente corposo;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

zuccheri massimi: secondo normativa CEE.

Riserva:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino intenso dorato;

odore: caratteristico;

sapore: armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,00%vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

zuccheri massimi: nei limiti ammessi dalla CEE per la tipologia brut.

È facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità e l'estratto secco.

Art. 7.

I vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» nelle tipologie bianco e rosato, che abbiano trascorso un periodo di almeno ventiquattro mesi di permanenza sui lieviti possono riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve.

Il vino spumante a denominazione di origine controllata «Trento», "bianco" ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo del 10% e che abbia trascorso un periodo di almeno trentasei mesi di permanenza sui lieviti può, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, fregiarsi della qualificazione «riserva»; in tal caso è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve.

Per il vino spumante «Trento» "rosato" è ammessa, in alternativa l'indicazione rosè. Nella designazione e presentazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» il riferimento alle varietà di vite che lo compongono è consentito solo su etichette complementari e comunque con caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione di origine. Sulle stesse etichette complementari, nei tipi che non riportano l'annata di vendemmia, è obbligatorio indicare l'annata di sboccatura.

Ai vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato. superiore e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

I vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» devono essere confezionati in idonee bottiglie da spumante, con tappo in sughero a forma di fungo ancorato.

I vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» possono lasciare la zona di vinificazione di cui all'art. 5, solo dopo essere stati confezionati per il consumo.

Art. 9.

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte all'albo dei vigneti dei vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» è consentita, in favore di altre denominazioni compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale dei vigneti, la scelta vendemmiale prevista dall'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

I produttori interessati hanno facoltà di optare per le denominazioni prescelte a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nei rispettivi disciplinari di produzione e secondo la normativa vigente.

02A12852

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 ottobre 2002.

Ridefinizione del numero dei posti di immatricolazioni per i corsi di laurea in fisioterapista e infermiere.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002 con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 4 luglio 2002 ed, in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, indicati per i corsi di laurea in infermiere, afferente alla classe 1 e in fisioterapista, afferente alla classe 2;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 con il quale si è provveduto ad autorizzare l'ampliamento del numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i predetti corsi di laurea;

Vista la nota in data 27 settembre 2002 del presidente dell'Istituto neurologico mediterraneo «Neuromed» di Pozzilli (Isernia);

Vista la nota in data 8 ottobre 2002 con la quale l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma richiede l'ampliamento del numero dei posti per il corso di laurea in fisioterapista secondo la delibera della I facoltà di medicina e chirurgia, assunta nella seduta del 24 luglio 2002 da cui risulta l'esigenza per la sede dell'Istituto neurologico mediterraneo « Neuromed» di Pozzilli (Isernia);

Vista la nota in data 7 ottobre 2002 con la quale l'università degli studi di Ancona richiede l'ampliamento del numero dei posti per il corso di laurea in infermiere, anche sulla base della pressante richiesta della regione Marche;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Ministero della salute;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai citati corsi di laurea per l'anno accademico 2002-2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 luglio 2002, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli studenti non comunitari residenti all'estero è modificato per i seguenti corsi di laurea:

in fisioterapista, afferente alla classe 2 (ex d.u. in fisioterapista): da 2.207 a 2.217;

in infermiere, afferente alla classe 1 (ex d.u. in infermiere): da 11.950 a 11.975.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 4 luglio 2002, relativamente al numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

Università degli studi «La Sapienza» di Roma:

corso di laurea in fisioterapista, afferente alla classe 2 (ex d.u. in fisioterapista): da duecentocinque a duecentoquindici;

Università degli studi di Ancona:

corso di laurea in infermiere, afferente alla classe 1 (ex d.u. in infermiere): da trecentocinquanta a trecentosettantacinque.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2002

Il Ministro: MORATTI

02A12730

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 agosto 2002.

Ulteriore finalizzazione di spesa a carico dell'accantonamento previsto dalle delibere CIPE n. 36/2002 e n. 39/2002. (Deliberazione n. 62/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

Vista la legge 23 maggio 1997, n. 135, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione;

Viste le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000) e 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che recano, fra l'altro, autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante disposizioni volte a favorire l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che reca - in tabella D - un'autorizzazione di spesa complessivamente pari, nel triennio 2002-2004, a 2.796,009 milioni di euro, a titolo di rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998;

Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), 21 dicembre 2000 n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001) e 4 aprile 2001, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2001);

Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 17, che prevede, a valere sulla predetta disponibilità complessiva di 2.796,009 milioni di euro, la destinazione di una quota di 51,046 milioni di euro al finanziamento di interventi a sostegno dell'occupazione per l'anno 2002;

Vista la propria delibera 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002), con la quale - nel ripartire le risorse per interventi nelle aree depresse recate dalla citata legge n. 448/2001 per il triennio 2002-2004 - è stato accantonato, al punto 1.3, un importo di 103,293 milioni di euro per assicurare l'attrazione e il sostegno degli investimenti, nonché il supporto tecnico alle Amministrazioni per la progettazione e la promozione d'impresa;

Vista la propria delibera 6 giugno 2002, n. 39, con la quale è stata destinata al finanziamento del prestito d'onore una quota di 23 milioni di euro per l'anno 2002 a carico dell'accantonamento complessivo di 103,293 milioni di euro previsto al punto 1.3 della citata delibera n. 36/2002, con contestuale rimodulazione della relativa tabella di ripartizione;

Tenuto conto che, alla luce di tale destinazione di risorse, l'entità complessiva del predetto accantonamento si riduce da 103,293 a 80,293 milioni di euro;

Tenuto conto di quanto previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006 in ordine alle specifiche missioni demandate a Sviluppo Italia S.p.a. nel quadro delle azioni di carattere generale volte ad elevare la qualità degli investimenti pubblici, a modernizzare le amministrazioni pubbliche, ad offrire un sistema semplificato di incentivi e ad attrarre investimenti;

Considerato che tali specifiche missioni demandate a Sviluppo Italia S.p.a. si sostanziano: nel ruolo di advisor e di supporto tecnico alle amministrazioni centrali, regionali e alle province autonome, nella fase attuativa degli studi di fattibilità già realizzati per alimentare progetti ed opere nella fase di massima accelerazione del programma di investimenti pubblici a partire dal 2003-2004; nel supporto alle regioni per il miglioramento della capacità e della qualità della committenza pubblica; nella costruzione e nell'avvio di un programma pluriennale di marketing mirato all'attrazione degli investimenti dall'esterno, concentrata nel Mezzogiorno, in coerenza con le indicazioni contenute nel DPEF 2003-2006;

Vista la richiesta del Ministero dell'istruzione, università e ricerca n. 4328 del 21 giugno 2002, concernente il finanziamento del programma triennale 2002-2004 volto ad assicurare la specializzazione tecnica superiore giovanile nei settori dell'ICT (information communication tecnology) e della meccatronica e per favorire l'accesso al lavoro attraverso misure di accompagnamento nel quadro della collaborazione multire-

gionale tra le regioni del Mezzogiorno e del centro-nord e considerato che, nel corso della riunione preparatoria del 30 luglio 2002, è stato concordato di destinare allo scopo un finanziamento di 10 milioni di euro a carico dell'accantonamento complessivo di 80,293 milioni di euro sopra richiamato;

Ritenuto di finalizzare, nei termini su esposti, il predetto accantonamento di 80,293 milioni di euro;

Considerato altresì che, nel corso della predetta riunione preparatoria, è stata rappresentata, dal Sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, l'esigenza di finanziare, con urgenza, le iniziative volte a favorire l'imprenditorialità giovanile in agricoltura ed è stato in proposito concordato di impegnare Sviluppo Italia S.p.a. perché destini ulteriori 85 milioni di euro al finanziamento di tali iniziative previste dall'art. 3, comma 9, della predetta legge n. 135/1997, il cui onere è posto a carico delle risorse rinvenienti dai mutui di cui al fondo richiamato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 185/2000 sopra citato;

Udita la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. L'importo di 80,293 milioni di euro indicato in premessa è destinato, in linea con la rimodulazione triennale prevista dalla citata delibera n. 39/2002:

a) quanto a 70,293 milioni di euro, al finanziamento delle attività specifiche demandate a Sviluppo Italia S.p.a. nell'ambito del DPEF 2003-2006, a titolo di assegnazione programmatica.

La destinazione definitiva di tali risorse è subordinata alla presentazione a questo Comitato - entro il 31 ottobre 2002, su proposta del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, di concerto con il Dipartimento del tesoro - di un programma quadro di attività predisposto da Sviluppo Italia S.p.a., volto al raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa, articolato secondo le tre linee di intervento previste nel DPEF 2003-2006. Nel programma quadro sarà prevista la ripartizione del predetto importo tra le tre linee di intervento e saranno definite le modalità per l'effettiva messa a disposizione delle risorse.

Il programma quadro viene realizzato attraverso tre programmi operativi che attuano ciascuna delle seguenti linee di attività:

attività di advisor e di supporto tecnico alle amministrazioni centrali, alle regioni e alle province autonome, nella fase attuativa degli studi di fattibilità, a partire da quelli già conclusi, quale strumento atto a migliorare la qualità e l'efficacia della spesa pubblica e ad alimentare progetti ed opere nella fase di massima accelerazione del programma di investimenti pubblici a partire dal 2003-2004;

ruolo di supporto alle regioni e alle province autonome per il miglioramento della capacità e della qualità della committenza pubblica;

predisposizione ed avvio di un programma pluriennale di marketing volto all'attrazione di investimenti dall'esterno, concentrata nel Mezzogiorno, nel quadro di un sistema di incentivazione semplificato, flessibile ed adeguato alle esigenze del territorio. Sviluppo Italia S.p.a. garantirà la gestione integrata e coordinata delle diverse fasi del processo di localizzazione, anche attraverso l'articolazione territoriale della propria struttura e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate.

Tali programmi operativi saranno inviati da Sviluppo Italia S.p.a., entro il 31 dicembre 2002, al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione per la loro approvazione, di concerto con le altre amministrazioni interessate;

b) quanto a 10 milioni di euro, al Ministero dell'istruzione, università e ricerca per il finanziamento del programma di formazione, di durata triennale e di costo complessivo pari a 74,485 milioni di euro, volto a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a 4.500 giovani nei settori dell'ICT (information communication tecnology) e della meccatronica e favorire il loro accesso al lavoro attraverso misure di accompagnamento nel quadro della collaborazione multiregionale tra regioni del Mezzogiorno e del centro-nord. L'articolazione temporale di tale destinazione è la seguente: 253.000 euro nel 2002 e 9.747.000 euro nel 2003.

2. Sviluppo Italia S.p.a. è impegnata a destinare ulteriori 85 milioni di euro al finanziamento delle iniziative volte a favorire l'imprenditorialità giovanile in agricoltura di cui all'art. 3, comma 9, della predetta legge n. 135/1997, utilizzando a tal fine le risorse rinvenienti dal recupero dei mutui di cui al Fondo richiamato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 185/2000 citato in premessa.

Roma, 2 agosto 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 174

02A12909

DELIBERAZIONE 29 settembre 2002.

Programma aggiuntivo patti territoriali per l'occupazione. (Deliberazione n. 83/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le proprie delibere 9 luglio 1998, n. 71 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998) e 21 dicembre 1999, n. 206 (*Gazzetta Ufficiale* n. 40/2000), con le quali, per l'attuazione dei patti territoriali per l'occupazione compresi nel programma operativo multiregionale «Sviluppo locale - patti territoriali per l'occupazione» (di seguito indicato

come POM), di cui alla decisione della Commissione europea C (1998) n. 3978 del 29 dicembre 1998, sono stati autorizzati:

il cofinanziamento nazionale pubblico per il periodo 1998-1999, di 271,600 miliardi di lire (pari a circa 140 milioni di euro) a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* 16 aprile 1987, n. 183;

la finalizzazione ad un «Programma aggiuntivo» di un importo pari a 256,800 miliardi di lire (132.626.131,69 euro), a valere sulle risorse recate dall'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208;

il finanziamento, per un importo complessivo di 100 miliardi di lire (51.645.689,91 euro), del Patto territoriale «Sangro Aventino», localizzato nella regione Abruzzo, compreso nel POM, finanziato con risorse nazionali (legge 20 dicembre 1996, n. 641, e legge n. 208/1998);

l'assegnazione al Patto territoriale «Appennino Centrale», riconosciuto come patto territoriale per l'occupazione da parte della Commissione europea, della somma di 100 miliardi di lire (51.645.689,91 euro);

Vista la propria delibera 15 novembre 2001, n. 104 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53/2002) con la quale, nel disciplinare le modalità per l'espletamento dei controlli ai sensi del Regolamento (CE) 2064/97 da parte di un organismo indipendente individuato attraverso bando di gara ad evidenza pubblica, con oneri a valere sul Programma aggiuntivo di cui alla citata delibera n. 71/1998, è stato richiesto un assetto aggiornato del Programma aggiuntivo stesso;

Tenuto conto che il competente dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto all'aggiornamento del predetto Programma;

Ritenuto opportuno assegnare in via definitiva al predetto programma aggiuntivo, nel suo assetto aggiornato, le risorse già previste dalla citata delibera n. 71/1998, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi in corso di attuazione ed ottimizzare i risultati del POM, stabilendo peraltro un termine finale per la conclusione del Programma stesso;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Le risorse finalizzate al «Programma aggiuntivo - Patti territoriali per l'occupazione», dalla delibera di questo Comitato n. 71/1998, richiamata in premessa, per un importo di 132.626.131,69 euro, sono assegnate in via definitiva al medesimo Programma, da realizzarsi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2005.

2. Il citato Programma aggiuntivo comprende anche gli interventi relativi ai patti territoriali «Sangro Aventino» e «Appennino Centrale», da attuarsi con le risorse finanziarie ancora disponibili o che si renderanno disponibili a seguito di eventuali disimpegni.

3. Criteri e modalità per l'attuazione del Programma sono riportati nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente delibera.

4. Il competente dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze riferirà al 31 dicembre 2003 a questo Comitato sullo stato di avanzamento del Programma.

5. Il termine di cui al punto 5 della citata delibera n. 104/2001, riferito anche alle risorse attribuite al patto Sangro Aventino, è prorogato al 31 dicembre 2005. Lo stesso termine è fissato anche per le somme rimaste da pagare al 31 dicembre 2002 per gli interventi previsti nel patto Appennino Centrale.

Roma, 29 settembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: BALDASSARRI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA AGGIUNTIVO

Criteri e modalità per l'attuazione

Il Programma aggiuntivo si compone dei dieci sottoprogrammi dei Patti europei e del sottoprogramma n. 11, da attuarsi dall'Amministrazione centrale - Unità operativa, denominato «Assistenza tecnica, monitoraggio, controlli, comunicazione e gestione delle azioni di sistema da realizzarsi a livello nazionale».

Esso ripete la struttura, le disposizioni, le procedure, le indicazioni ed i criteri del POM «Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione», e fa richiamo alle modalità di gestione e alle regole che presiedono ai compiti, obblighi e responsabilità del Soggetto intermediario locale (SIL) nell'attuazione dei sottoprogrammi.

Esso ha l'obiettivo di implementare i risultati raggiunti attraverso azioni di contesto.

Il programma aggiuntivo ricomprende:

progetti da completare entro il 31 dicembre 2003. Tali progetti sono costituiti dagli interventi i cui impegni giuridicamente vincolanti risultavano assunti entro il 31 dicembre 1999, ovvero entro la data del 30 settembre 2000 e comprendono, ai sensi della delibera CIPE 22 giugno 2000, n. 69, anche le iniziative realizzate in leasing. I progetti di che trattasi dovranno essere improrogabilmente rendicontati dai SIL al Ministero dell'economia e delle finanze - Unità operativa - entro il termine ultimo del 30 giugno 2004. Entro i sei mesi successivi saranno completati i controlli di competenza dell'Unità operativa secondo l'impianto e le disposizioni della legge 19 dicembre 1992, n. 488, e del Regolamento (CE) 2064/97.

Il termine per il completamento dei progetti dell'Appennino centrale rimane stabilito entro il 31 dicembre 2003.

Azioni di sistema a livello locale da realizzarsi, con risorse rinvenienti da disimpegni, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2005 e da rendicontarsi, al più tardi, entro il 30 giugno 2006.

Tali azioni di riprogrammazione sono collocate nell'ambito di ciascun sottoprogramma, predisposto sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

salvo i progetti di completamento, da realizzarsi nei termini sopra indicati, sono esclusi regimi di aiuto alle imprese;

sono prioritariamente considerati gli interventi volti al miglioramento del contesto territoriale con la promozione di iniziative relative ad infrastrutture materiali e immateriali nei territori dei Patti;

sono altresì considerate in via prioritaria le misure ed azioni già previste nel POM in sinergia con le misure previste dai programmi operativi e dai documenti unici di programmazione in corso nelle varie regioni;

è promosso ed attivato il cofinanziamento locale, pubblico e privato, dei soggetti beneficiari e destinatari degli interventi;

particolare attenzione rivestono gli interventi di promozione territoriale e di internazionalizzazione, nonché gli interventi finalizzati al trasferimento e alla diffusione, anche a livello internazionale, del metodo e delle prassi dell'esperienza del POM;

in conformità a quanto stabilito nella citata delibera n. 69/2000, i progetti finanziati mediante leasing sono collocati nei singoli sottoprogrammi, anche se con una durata eccedente la data di ultimazione del programma stesso.

Nella formulazione del sottoprogramma di competenza, i SIL si atterranno alle indicazioni contenute nella tabella finanziaria qui unita, che costituisce vincolo formale di destinazione delle voci di spesa nelle quali si articola.

Ciascun sottoprogramma verrà singolarmente approvato con decreto direttoriale contestualmente alla conclusione degli adempimenti connessi alla rendicontazione previsti dalla normativa europea riguardo al POM.

È prevista una specifica misura volta a garantire, in ambito locale, la continuità e la qualità delle funzioni complesse che hanno caratterizzato la missione dei SIL nel corso dell'attuazione del POM. Alla realizzazione di questa misura è destinato un finanziamento non superiore ai 250 mila euro l'anno.

Nelle azioni ammissibili sono comprese le seguenti tipologie:

Amministrazione, controllo e attuazione tecnico-finanziaria:

gestione amministrativa e contabile, attività di monitoraggio, di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti (in funzione dei criteri individuati dal SIL), di verifica delle documentazioni di spesa e della regolare esecuzione delle opere, di rendicontazione e gestione delle risorse finanziarie comprese le erogazioni dei contributi in vista delle verifiche finali.

Attività di supporto allo sviluppo:

azioni di animazione locale e promozione dell'occupazione e dell'imprenditorialità, supporto ad azioni di marketing territoriale, programmazione e progettazione, attività di promozione e diffusione delle attività e divulgazione dei risultati.

azioni di sistema a livello nazionale ricomprese nel sottoprogramma n. 11 da realizzare a livello nazionale a cura dell'Unità operativa entro il termine ultimo del 31 dicembre 2005.

Tali azioni, anche nella prospettiva della nuova *governance* europea, si propongono di rendere permanente sui territori interessati dai Patti europei il metodo di lavoro da questi sperimentato e di estendere sul territorio nazionale tale buona prassi di sviluppo locale, in linea con il processo di regionalizzazione dei patti territoriali.

Esse ricomprendono:

a) Progetto qualità.

È in corso di realizzazione la prima fase di detto «progetto qualità» promosso dai SIL, finalizzato alla messa a punto del manuale di qualità per la certificazione dei SIL stessi in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000 (Vision 2000).

La seconda fase, da attivare, riguarda la certificazione di qualità di ciascun SIL relativamente ai processi comuni che hanno caratterizzato l'attività finora svolta.

b) Sistema informativo territoriale (SIT).

I sistemi informativi geografici (GIS) sono strumenti che permettono la gestione integrata di dati relativi al territorio, siano essi di natura spaziale (dati da cartografia e telerilevamento) o alfanumerica (tabelle e testi), e consentono di svolgere analisi e interrogazioni sui dati e di visualizzare i risultati mediante mappe, grafici e tabelle.

Le aree interessate dai Patti europei rappresentano «aree pilota» in cui sperimentare l'utilizzo dei sistemi informativi geografici come strumento di supporto alle decisioni sullo sviluppo del territorio. Al fine di accompagnare e supportare i SIL nella realizzazione dei propri SIT, sarà attivata, a livello nazionale, una adeguata funzione di consulenza che garantisca economie di scala e integrazioni operative per la parte generale dell'impostazione e dell'implementazione del sistema.

La funzione di consulenza potrà essere realizzata in collaborazione con il FORMEZ, che ha in corso di definizione, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, il prototipo del GIS - sviluppo locale.

c) Animazione e internazionalizzazione della rete dei Patti territoriali per l'occupazione.

La rete dei Patti europei ha rappresentato un valore aggiunto e, quindi, un fattore di successo dell'intero POM, in quanto ha consentito di alimentare il confronto e lo scambio di buone prassi, nonché la ricerca di comuni soluzioni. L'animazione sarà ulteriormente socializzata ad altre esperienze di sviluppo locale, sull'intero territorio nazionale.

Le attività opereranno anche in una prospettiva di internazionalizzazione, con particolare riferimento alle opportunità offerte dai programmi europei di cooperazione transnazionale, sia in ambito strettamente europeo che nel contesto dei processi di allargamento ad est e di integrazione mediterranea. A tal fine, attraverso una adeguata azione di animazione, andranno promossi progetti finalizzati a trasferire in ambito europeo, euromediterraneo e internazionale in genere, la metodologia dei Patti europei e il sistema di governance orizzontale (nel proprio territorio) e verticale (rapporti con le autorità regionali, nazionali e comunitarie) sperimentati.

Tra gli strumenti assumono rilievo le azioni promozionali (compresi eventuali seminari) e il portale. Quest'ultimo, il cui impianto generale è stato già allestito, sarà sviluppato come un utile strumento per favorire i contatti di rete, anche con l'obiettivo di fornire ai singoli soggetti eventuali specifici servizi a pagamento.

Le azioni di sistema a livello nazionale prima indicate sono coordinate e attuate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione - Unità operativa.

Modalità di attuazione del programma aggiuntivo.

Sarà costituito un Comitato di pilotaggio che opererà per tutta la durata del Programma stesso ed eserciterà funzioni di indirizzo, monitoraggio, valutazione *in itinere* e rimodulazione dei sottoprogrammi. Il Comitato sarà formato da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, delle amministrazioni più direttamente coinvolte, delle regioni interessate, della Commissione europea e dai rappresentanti dei SIL.

Per l'attuazione del programma, il Comitato anzidetto si avvarrà dell'Unità operativa già costituita a servizio del POM, con il compito di attivare strumenti e procedure volti ad assicurare il successo del Programma stesso, di svolgere i previsti controlli, con riguardo sia alle iniziative da completarsi che ai nuovi interventi, nonché di presiedere al monitoraggio.

Il sistema di controlli e di accertamento di spesa sulle singole iniziative previste nei sottoprogrammi sarà costruito sul modello della citata legge n. 488/1992 e con le modalità di cui al Regolamento (CE) 2064/97 e 438/2001.

Al finanziamento di tutte le anzidette attività sono destinate le risorse specificamente indicate in tabella.

Le risorse che a qualsiasi titolo (rinunzie, revoche etc.) dovessero rendersi disponibili, potranno essere riutilizzate per la riprogrammazione in linea con le prescrizioni del Programma e sulla base delle decisioni che saranno assunte in proposito dal Comitato di pilotaggio.

Specificazioni ulteriori dei criteri e modalità sopra indicati potranno essere introdotti con decreti direttoriali.

ALLEGATO

POM SVILUPPO LOCALE - PATTI TERRITORIALI PER L'OCCUPAZIONE

Programma aggiuntivo - Piano finanziario alla data del 1 gennaio 2002

IMPORTI INDICATI IN EURO

SOTTOPROGRAMMI		Somme impegnate per Programma Aggiuntivo	*INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE a cura dell'Unità Operativa STP11(**)*	TOTALE	Interessi attivi maturati al 30.6.2002	TOTALE	Progetti finiti al 31.12.2001	Progetti da completare	Spese di gestione (Accantonamento 1% ex delibera CIPE 69/2000)	Somme disponibili per riprogrammazione
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)-(6)-(7)-(8)
STP1	Agro Nocerino Sarnese	**16.842.434,16**	313.200,38	**16.529.233,78**	394.499,11	**16.923.732,89**	6.449.770,00	1.908.452,00	249.138,81	8.316.372,09
STP2	Alto Belice Corleonese	**16.421.780,02**	313.200,38	**16.108.579,64**	280.570,64	**16.389.150,28**	1.342.044,31	6.930.432,54	242.916,02	7.873.757,41
STP3	Calatino Sud Simeto	**16.584.154,07**	313.200,38	**16.270.953,69**	233.707,08	**16.504.660,77**	2.905.839,44	9.970.535,55	245.318,06	3.382.967,72
STP4	Catania Sud	**16.796.521,15**	313.200,38	**16.483.320,77**	364.948,86	**16.848.269,63**	0,00	13.239.384,60	248.459,67	3.360.425,36
STP5	Malese	**16.651.396,76**	313.200,38	**16.338.196,38**	763.449,93	**17.101.646,31**	245.157,70	14.844.765,92	246.312,76	1.765.409,93
STP6	Città del Fare	**16.584.825,46**	313.200,38	**16.271.625,08**	591.561,68	**16.863.186,76**	1.842.794,15	4.672.868,82	245.327,87	10.102.195,92
STP7	Nord Barese Ofantino	**16.596.135,87**	313.200,38	**16.282.935,49**	281.010,10	**16.563.945,59**	227.357,33	8.576.888,77	245.495,20	7.514.204,28
STP8	Provincia di Oristano	**16.148.884,19**	313.200,38	**15.835.683,81**	290.106,61	**16.125.790,42**	953.336,36	9.137.315,56	238.879,39	5.796.259,11
	TOTALE -1	**132.626.131,69**	**2.505.603,04**	**130.120.528,65**	**3.199.854,01**	**133.320.382,66**	**13.966.299,29**	**69.280.643,76**	**1.961.847,78**	**48.111.591,83**
STP9	Sangro Aventino *	**40.540.339,63**	313.200,38	**40.227.139,25**	550.855,43	**40.777.994,68**		29.142.594,69	90.509,07	11.544.890,92
STP10	Appennino Centrale *	**48.728.755,03**	246.060,98	**48.482.694,05**	260.955,54	**48.743.649,59**		47.813.343,51		930.306,08
	TOTALE -2	**221.895.226,35**	**3.064.864,40**	**218.830.361,94**	**4.011.664,98**	**222.842.026,92**	**13.966.299,29**	**146.236.581,96**	**2.052.356,85**	**60.586.788,82**
STP11	*Assistenza tecnica, animazione, monitoraggio e valutazione **	***3.064.864,40***				***3.064.864,40***				

** - Le somme della colonna 1 afferiscono alla parte di Programma da realizzare*

*** - La categoria degli INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE si articola nelle voci di spesa sotto elencate:*

Voce	*Importo*
Controlli KPMG (2064/87)	*604.254,57*
Iniziative comuni	*1.500.000,00*
Unità Operativa	*413.165,52*
Monitoraggio	*56.810,26*
Controlli U.O. (L. 488 - 2064/87)	*490.634,05*
Importi in Euro	*3.064.864,40*

02A12908

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 16 ottobre 2002.

Prime indicazioni sulla applicazione della legge 1° agosto 2002, n. 166. (Determinazione n. 27/2002).

IL CONSIGLIO

Premesso:

Sono pervenute da più parti all'Autorità richieste di chiarimenti sull'applicazione delle variazioni e integrazioni introdotte nella legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni dall'art. 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 3 agosto 2002, e, pertanto, entrata in vigore il 18 agosto successivo. Data l'importanza di queste modifiche, e considerata la non dilazionabilità d'un primo ed immediato intervento, per la parte almeno riguardante i formulati quesiti, onde evitare che si renda incerta e difforme, da stazione appaltante a stazione appaltante, l'applicazione delle nuove disposizioni, si offrono di seguito i risultati di una prima analisi ed interpretazione delle nuove norme.

Considerato:

Preliminarmente, va rilevato che la legge 1° agosto 2002, n. 166 — come del resto quasi tutte le altre precedenti versioni della legge-quadro in materia di lavori pubblici (ad eccezione della cosiddetta «Merloni *bis*» decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216) — manca, tranne che per alcune norme, di specifiche disposizioni transitorie, che possano agevolare la soluzione dei relativi problemi interpretativi. Questi vanno risolti sulla base sia del criterio intertemporale comunemente indicato dalla giurisprudenza (v. ad esempio Cons. Stato, V, 11 maggio 1998, n. 226; Cons. Stato, V, 14 aprile 2000, n. 2237; Cons. Stato, V, 22 settembre 2001, n. 4989), nel senso della vincolatività della *lex specialis* fissata con gli atti di gara, ancorché non coerente con lo *ius superveniens* eventualmente intervenuto dopo la loro emanazione (con la conseguenza di assoggettare il procedimento alla disciplina vigente all'epoca di pubblicazione del bando, e di considerare irrilevanti le modifiche normative intervenute successivamente a tale data), sia di quello seguito in via interpretativa in occasione dell'entrata in vigore della cosiddetta «Merloni *ter*» (legge 18 novembre 1998, n. 415 e circolare del Ministero dei lavori pubblici, 22 dicembre 1999, n. 2100/UL) secondo cui, ed analogamente, le innovazioni normative intervenute si è inteso dovessero applicarsi esclusivamente ai bandi di gara pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, mentre le procedure di gara in corso erano da assoggettare alle previgenti regole, anche se il relativo iter si fosse protratto successivamente all'entrata in vigore della nuova legge.

Questo criterio intertemporale ha poi avuto conferma con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il cui art. 232, comma 3, espressamente prevede l'applicabilità delle proprie norme relative alle modalità di svolgimento delle procedure di gara ove i bandi fossero stati pubblicati successivamente alla propria entrata in vigore. Questi medesimi principi sono stati poi a base della determinazione dell'Autorità del 7 dicembre 2000, n. 54, riguardante il regime transitorio del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

A) Nel merito dei quesiti avanzati, va in primo luogo osservato che, sul piano della delimitazione dell'ambito oggettivo d'applicazione della legge-quadro (art. 2, comma 1), non vi sono indicazioni da fornire in quanto il testo introdotto dalla legge n. 166/2002 non ha apportato modifiche specifiche a quello previgente. Va rilevato soltanto che, anche per i contratti di fornitura e di servizi, ai sensi del comma 11-*septies* aggiunto all'art. 8 della legge-quadro, i lavori, ove previsti ed anche se accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento dell'importo dell'appalto, devono essere eseguiti esclusivamente da imprese in possesso di attestazione di qualificazione. Ciò pone la necessità che, ove la stazione appaltante ritenga che gli stessi debbano essere eseguiti direttamente dall'aggiudicatario, il bando di gara deve limitare la partecipazione alle associazioni temporanee o consorzi costituiti da fornitori o prestatori di servizi e da imprese di costruzioni munite delle relative necessarie qualificazioni. L'Autorità ha espresso il proprio avviso in ordine ai presupposti che consentono di classificare una prestazione come un appalto di lavori oppure come un contratto misto di forniture e di lavori accessori nella determinazione del 31 gennaio 2001, n. 5 che si ritiene sia utile richiamare ai fini di interpretare correttamente la nuova disposizione.

B) Altri quesiti riguardano l'ambito d'applicazione della legge-quadro per i soggetti operanti nei settori speciali (ex esclusi). Va rilevato che ai sensi del nuovo comma 4 dell'art. 2, tali soggetti, sono assoggettati alle disposizioni della legge-quadro, nei limiti previsti per gli «altri enti aggiudicatori», per quanto riguarda i lavori di qualsiasi importo relativi alle opere indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 517/1997 attuativo dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 158/1995 ed ai rilevati aeroportuali e ferroviari. Non è dettata disciplina alcuna per i lavori cosiddetti «specialistici» e, pertanto, il loro affidamento deve essere effettuato, qualora d'importo pari o superiore alla soglia di cui al decreto legislativo n. 158/1995, secondo le norme del detto decreto e, qualora d'importo inferiore, secondo i regimi propri dei soggetti che devono comunque avere la necessaria rispondenza ai principi comunitari.

Il disposto, infine, di cui all'ultimo periodo del nuovo comma 4 dell'art. 2 con disposizione chiara, anche alla luce del comma 14-*septies* dell'art. 17 della legge-quadro, stabilisce che gli enti in esame per gli appalti dei servizi d'ingegneria e architettura, con esclusione di quelli relativi a lavori assoggettati alla legge-quadro, riguardanti lavori previsti in contratti di fornitura e di servizi, applicano le disposizioni di cui al detto decreto legislativo n. 158/1995.

C) Per quanto riguarda, poi, il sistema di qualificazione (art. 8), sono stati formulati quesiti concernenti la data di entrata in vigore delle modifiche apportate con la legge n. 166/2002, con particolare riferimento alla durata delle attestazioni di qualificazione rilasciate prima e dopo il 18 agosto 2002; è stato chiesto, inoltre, se debba considerarsi abrogata la disposizione che consente di autorizzare soggetti operanti nel settore della certificazione di qualità a svolgere l'attività di attestazione, oppure se tale autorizzazione possa essere ancora concessa e se per questi soggetti sussistono ancora particolari divieti nella loro attività. È stato chiesto, infine, di chiarire il contenuto della disposizione prevista dal quarto periodo della nuova lettera *g)*, del comma 4, dell'art. 8 della legge n. 109/1994 riguardante le attestazioni relative alla categoria OS2.

Al riguardo, va in primo luogo osservato che non è possibile, né per le attestazioni rilasciate prima del 18 agosto 2002, né per quelle rilasciate dopo il 18 agosto 2002 ma prima dell'introduzione della prevista modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, procedere alla verifica delle attestazioni entro il terzo anno del quinquennio di loro validità come introdotta dalla nuova lettera *g)* del comma 4 dell'art. 8, stante la mancanza, allo stato, di indicazioni normative in merito alla ricorrenza dei requisiti di «capacità strutturale» per la prima volta richiamati nella suddetta disposizione.

Sulla base, inoltre, del fatto che quasi tutte le innovazioni introdotte in materia sono inserite in disposizioni che richiamano il regolamento di qualificazione che il Governo deve provvedere a modificare, si può ritenere che le stesse potranno entrare in vigore successivamente alla data di entrata in vigore della nuova stesura del regolamento indicato. In base allo stesso principio, la durata delle attestazioni rilasciate prima del 18 agosto 2002 continua ad essere pari a tre anni e così analogamente hanno durata triennale quelle rilasciate dopo il 18 agosto 2002 ma prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di qualificazione. È auspicabile che il regolamento medesimo disponga circa l'eventuale possibilità di procedere a verifica delle vecchie attestazioni, prorogandone di conseguenza la validità.

È da ritenere, invece, che sia venuta meno, a partire dal 18 agosto 2002, la possibilità di autorizzare i soggetti operanti nella certificazione di qualità a svolgere anche l'attività di attestazione, stante la mancata riproduzione della previsione circa tale facoltà nel nuovo testo della lettera *b)* del comma 4 dell'art. 8 della legge e stante la perdurante vigenza della disposizione (art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) secondo cui lo statuto delle SOA deve prevedere come oggetto esclusivo l'attività di attestazione. Resta, tuttavia, in vigore il divieto per i soggetti operanti nella certificazione di qualità che, alla data del 18 agosto 2002, erano autorizzati a svolgere l'attività di attestazione, a svolgerla nei riguardi di soggetti cui essi hanno rilasciato la certificazione di qualità.

La disposizione, infine, prevista dal quarto periodo della nuova lettera *g)* del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 109/1994 riguardante le attestazioni relative alla categoria OS2 è da considerarsi di immediata applicazione; essa prevede che le attestazioni nella categoria OS2, comunque rilasciate alla data di entrata in vigore della legge n. 166/2002, hanno validità per tre anni ma consentono di partecipare alle gare soltanto se attestano il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'art. 8, comma 11-*sexies* (oggi decreto 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420) vigente al momento della pubblicazione del bando. Il che comporta l'opportunità di prevedere nel bando di gara che qualora l'attestazione sia stata rilasciata antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento vigente al momento della pubblicazione del bando medesimo, gli eventuali nuovi requisiti speciali previsti dal regolamento stesso devono essere dimostrati in sede di gara.

D) Alcuni quesiti riguardano le disposizioni relative ai consorzi stabili. È stato chiesto, in particolare, quale sia il rapporto tra le nuove norme di cui all'art. 12, commi 8-*bis* e 8-*ter*, della legge-quadro e quelle contenute nel regolamento sulla qualificazione, e come debba essere interpretato il suddetto comma 8-*bis*.

Al riguardo, va in primo luogo osservato che le disposizioni di cui al nuovo comma 8-*ter* dell'art. 12 della legge-quadro sono di immediata applicazione ed hanno, quindi, di fatto abrogato tutte le norme sulla qualificazione dei consorzi stabili previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. A partire dal 18 agosto 2002, i consorzi stabili acquisiscono, quindi, la qualificazione nel rispetto delle nuove disposizioni e, per quanto riguarda, la qualità, nel rispetto di quanto precisato dall'Autorità nella determinazione n. 15 del 16 luglio 2002. La soppressione, invece, del divieto per le imprese facenti parte di un consorzio stabile di partecipare alle gare come consorziato di consorzi di diversa natura e/o di associazioni di imprese trova applicazione, sulla base di quanto precedentemente osservato in ordine alla successione delle leggi nel tempo, alle gare indette successivamente al 18 agosto 2002.

Per quanto riguarda, poi, le disposizioni del comma 8-*bis* concernenti l'incrementazione della cifra d'affari, esse si applicano solo agli appalti d'importo superiore a euro 20.658.276 (pari a 40 miliardi di vecchie lire) per i quali, oltre al possesso dell'attestazione di qualificazione, che il regolamento di qualificazione considera condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini dell'affidamento di lavori pubblici (art. 1, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), occorre dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari pari ad almeno a tre volte l'importo a base di gara (art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). La detta cifra d'affari è pari esclusivamente alla somma di quelle conseguite da tutti i singoli consorziati facenti parte del consorzio, indipendentemente dal fatto che siano o meno indicati come consorziati per i quali il consorzio

concorre (art. 13, comma 4, secondo periodo) e, quindi, senza considerare la cifra d'affari del consorzio. Le rispettive cifre d'affari delle imprese consorziate vanno documentate sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 ed il quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando va identificato con i cinque esercizi per i quali risultino approvati, alla data di pubblicazione del bando, i relativi bilanci. L'incrementazione percentuale della somma delle cifre d'affari delle imprese consorziate è, poi, da ritenersi pari alla:

a) misura del 20% per quella relativa all'anno antecedente cinque anni da quello del bando di gara;

b) misura del 15% per quella relativa all'anno antecedente quattro anni da quello del bando di gara;

c) misura del 10% per quella relativa all'anno antecedente tre anni da quello del bando di gara;

d) misura del 10% per quella relativa all'anno antecedente due anni da quello del bando di gara;

e) misura del 10% per quella relativa all'anno antecedente un anno da quello del bando di gara.

Va poi considerato al riguardo che dette disposizioni hanno, di fatto, abrogato quella di cui all'art. 97, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 che, tra l'altro, limitava la sua applicazione ai soli primi cinque anni dalla costituzione del consorzio.

E) Con riferimento alla disciplina relativa al divieto di subappalto, alcuni dei proposti quesiti riguardano gli effetti dell'intervenuta sostituzione nell'art. 13, comma 7, della legge-quadro della parola «ciascuna» con le parole «una o più». Per effetto dell'apportata modifica il nuovo testo dell'indicato comma 7 è nel senso che sussiste il divieto del subcontratto nel caso in cui nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino «opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica», «e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori».

In proposito, va in primo luogo ricordato che in vigenza del precedente testo (... e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse ...) il Ministero dei lavori pubblici (circolare 182/400/93 del 1° marzo 2000) e l'Autorità (determinazioni n. 15 del 18 luglio 2001, e n. 25 del 20 dicembre 2001) avevano interpretato la norma nel senso che il divieto di subappalto sussistesse soltanto se tutte le lavorazioni, previste dal bando di gara in aggiunta alla categoria prevalente, appartenenti alle categorie elencate nell'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 oppure alle categorie generali, fossero, singolarmente considerate, d'importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto. Il TAR del Lazio, (sentenza 1° agosto 2001, n. 6895, sezione III-*bis*) sovvertiva l'interpretazione di cui sopra sostenendo che il divieto sussisteva per le lavorazioni appartenenti alle categorie elencate nell'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 le quali, singolarmente considerate, superavano il 15% dell'importo complessivo dell'appalto, e ciò anche nel caso che le altre fossero di importo inferiore al 15% indicato. Di avviso contrario era, invece, il TAR dell'Emilia e Romagna (sentenza 21 agosto 2002, n, 1097., Sez I) che confermava l'interpretazione del Ministero dei lavori pubblici e dell'Autorità, rilevando come la stessa fosse rispondente al principio comunitario (sentenza della Corte di giustizia CE del 2 dicembre 1999, cd. «Holst Italia») che consente ai concorrenti di provare il possesso dei richiesti requisiti tecnici e finanziari avvalendosi delle referenze di altra impresa «qualunque sia la natura giuridica dei vincoli, a condizione che sia in grado di disporre effettivamente di tali capacità».

Va osservato che la modifica apportata al testo della norma dalla legge n. 166/2002 (... e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse ...) non appare di interpretazione univoca; né contribuiscono ad alcun chiarimento i relativi lavori parlamentari. Infatti, la nuova disposizione, anche con riferimento agli articoli 72, 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 nonché all'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, può essere anch'essa interpretata in tre modi diversi: ritenendo, cioè, che il divieto di subappalto sussista qualora la somma degli importi delle lavorazioni — previste dal bando di gara oltre alla categoria prevalente — appartenenti alle categorie elencate nell'art. 72, comma 4, oppure alle categorie generali, superi il 15% dell'importo complessivo dell'appalto; ovvero che il divieto di subappalto trovi applicazione per tutte le suddette lavorazioni, indipendentemente dai loro singoli importi, qualora l'importo di almeno una di esse superi il 15% dell'importo complessivo dell'appalto; ovvero ancora, che il divieto di subappalto si applichi soltanto per quelle delle suddette lavorazioni il cui importo, singolarmente considerato, superi il 15% dell'importo complessivo dell'appalto.

Ciò posto, sembra all'Autorità che la prima interpretazione si traduca, in sostanza, in un divieto quasi assoluto di subappalto. La seconda interpretazione, pur non comportando l'effetto indicato, implica anch'essa un eccessivo irrigidimento del sistema, in quanto il divieto di subappalto riguarderebbe anche lavorazioni di importo molto limitato, con la conseguente necessità di un quasi obbligo per le imprese di partecipare alle gare costituendo raggruppamenti di tipo verticale. Sembra, quindi, che l'unica lettura della norma che sia coerente con quanto prescritto dal comma 3, dell'art. 18, della legge n. 55/1990, — che prevede la subappaltabilità di tutte le lavorazioni previste dal bando diverse da quelle della prevalente — e con i principi comunitari richiamati nella citata sentenza del TAR dell'Emilia e Romagna, sia quella di cui alla terza delle indicate soluzioni, secondo cui il divieto di subap-

palto si applica alle sole lavorazioni, previste dal bando di gara oltre alla categoria prevalente, appartenenti alle categorie elencate nell'art. 72, comma 4, oppure alle categorie generali, il cui importo, singolarmente considerato, supera il 15% dell'importo complessivo dell'appalto;

Interpretazione, quella indicata, che trova conferma nell'ultimo periodo aggiunto dalla legge n. 166/2002 al comma 7, dell'art. 13, della legge n. 109/1994, secondo cui «per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti». La norma lascia intendere, infatti, che le lavorazioni indicate nel bando, oltre alla categoria prevalente, sono di due tipi: quelle subappaltabili e scorporabili in quanto di importo pari o inferiore al 15 per cento dell'importo complessivo dei lavori e quelle solo scorporabili in quanto di importo superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dei lavori.

Va precisato che la nuova normativa non ha inciso sul fatto che le lavorazioni delle categorie a qualificazione obbligatoria (secondo le indicazioni della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), indipendentemente se subappaltabili o non subappaltabili, debbono essere eseguite (sia come aggiudicatario e sia come subappaltatore) soltanto da imprese qualificate nella specifica categoria con la conseguenza che non esiste nessun problema per quanto riguarda la qualità dell'esecuzione. Restano, quindi, ancora valide le indicazioni in materia di bandi di gara e d'esecuzione dei lavori, fatto salvo quanto prima precisato in ordine al divieto di subappalto, contenute nella determinazione dell'Autorità n. 25 del 20 dicembre 2001.

In merito al divieto di subappalto, si è posto anche il problema se lo stesso operi, nel presupposto prima precisato, nei riguardi delle sole lavorazioni indicate nel bando di gara oltre alla categoria prevalente che siano appartenenti all'elenco dell'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, o anche nei riguardi di quelle appartenenti alle categorie generali. L'Autorità ha espresso l'avviso, nella richiamata determinazione n. 25/2001, che il divieto operi anche nei riguardi delle categorie generali in quanto così va interpretato l'art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 ed in quanto le lavorazioni delle categorie generali presentano sicuramente aspetti tecnici non inferiori a quelli di molte delle lavorazioni di cui alla suddetta elencazione. A tal proposito si suggerisce alle stazioni appaltanti di specificare nei bandi di gara che, come è noto, costituiscono la *lex specialis* della stessa il suddetto avviso in modo che i concorrenti siano resi edotti delle specifiche regole per essa previste.

Va infine precisato che sicuramente fra le categorie cui, nel presupposto prima specificato, si applica il divieto di subappalto è da ricomprendere la categoria OG11 in quanto questa è da considerarsi appartenente all'elenco delle strutture impianti ed opere speciali di cui all'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 per la ragione che non è altro che la somma delle lavorazioni indicate nelle lettere *b)*, *d)*, ed *e)* del suddetto comma, e cioè delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 per le quali nessun dubbio o incertezza esiste in ordine al suddetto divieto di subappalto. Va anche confermato l'avviso contenuto nel punto *B* della determinazione dell'Autorità del 7 maggio 2002, n. 8 in ordine alla possibilità per le imprese qualificate nella categoria OG11 di partecipare alle gare che prevedano una o più delle suddette quattro categorie specializzate, possibilità che è indipendente dall'eventuale previsione dei bandi (TAR Veneto sez. I, 1° agosto 2002, n. 3837), ma che è opportuno sia indicata negli stessi.

F) In ordine alle modifiche apportate all'art. 17 della legge n. 109/1994, è stato chiesto se le società di ingegneria possano partecipare alle gare d'importo inferiore alla soglia d'applicazione della disciplina comunitaria anche nel caso in cui le stesse siano state indette prima del 18 agosto 2002. È stato chiesto, inoltre, se l'obbligo degli affidatari degli incarichi professionali di comprovare la propria regolarità contributiva (art. 17, comma 8, ultimo periodo) si applichi o meno alle gare indette prima del 18 agosto 2002 indicato. Infine, è stato formulato il quesito di come debba essere interpretata la disposizione (art. 17, comma 12-*ter*, ultimo periodo) che prevede, per la determinazione dei corrispettivi spettanti ai soggetti incaricati di redigere progetti, l'applicazione del decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, fino all'emanazione d'un nuovo decreto interministeriale.

L'Autorità, in primo luogo, ritiene importante esprimere il proprio avviso sulla necessità che l'innalzamento della soglia per l'affidamento fiduciario non comporti un effetto negativo sul mercato dei servizi di ingegneria e, pertanto, invita le stazioni appaltanti a conformarsi alle indicazioni contenute nelle determinazioni dell'8 novembre 1999, n. 8, del 17 febbraio 2000, n. 5, del 5 aprile 2000, n. 17, del 27 dicembre 2000, n. 57, del 26 luglio 2001, n. 18, del 27 febbraio 2002, n. 3, del 16 luglio 2002, n. 16, del 24 luglio 2002, n. 18 e del 30 luglio 2002, n. 20, rispetto che ritiene ancora più indispensabile stante il nuovo limite per il suddetto affidamento fiduciario. Alle stazioni appaltanti spetta di osservare comportamenti concreti che non facciano discendere dall'affidamento fiduciario degli incarichi un loro frazionamento, con vanificazione del principio della concorrenza ed una cristallizzazione del mercato locale che rimanga riservato, sempre più, a progettisti già specializzati nell'ambito di intervento per precedenti rapporti con la stessa amministrazione.

Ciò premesso, per quanto riguarda il primo quesito, va considerato che l'innovazione legislativa di cui all'art. 7 della legge n. 166/2002 riproduce un indirizzo giurisprudenziale interpretativo già consolidato nel precedente sistema. Ne consegue l'incontestabilità del diritto alla partecipazione per le società indicate anche

con riferimento alle gare il cui bando sia stato pubblicato prima della riforma. Analogamente di non difficile soluzione sembra il secondo dei formulati quesiti rispetto al quale, sulla base delle precedenti considerazioni in ordine agli effetti della successione di leggi nel tempo, sembra preferibile la tesi secondo cui vanno comunque rispettate le previsioni del bando di gara, con la conseguenza che le nuove norme non trovano applicazione per le gare già bandite al 18 agosto 2002.

Per quanto riguarda, infine, il quesito concernente la determinazione dei compensi dovuti ai progettisti, va in primo luogo osservato che l'interpretazione della disposizione ha effetto anche con riferimento all'appalto integrato, (art. 19, comma 1-*ter*) per il quale l'ammontare delle spese per la progettazione va determinato in conformità alla normativa concernente le relative gare. Va poi rilevato che la richiesta di parere è motivata dal fatto che il decreto 4 aprile 2001, cui si fa riferimento nell'ultimo periodo del nuovo comma 12-*ter* dell'art. 17, è stato annullato, integralmente e con efficacia *erga omnes*, con sentenza del TAR Lazio, sez. I, del 23 luglio 2002, n. 6552 e, quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 166/2002, la cui pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* è avvenuta il 3 agosto 2002. L'annullamento è stato, poi, confermato con sentenza dello stesso TAR dell'8 agosto 2002, n. 7067 e, quindi, dopo la pubblicazione della legge n. 166/2002 nella *Gazzetta Ufficiale.*

Al riguardo, potrebbe sostenersi sia che il richiamo al decreto indicato contenuto nell'ultimo periodo del comma 12-*ter* aggiunto all'art. 17 della legge-quadro abbia comportato una sorta di «legificazione» dello stesso su cui non può avere inciso la sentenza di annullamento del TAR, con la conseguenza della sua perdurante applicazione fino all'emanazione del nuovo previsto decreto interministeriale, sia l'inconfigurabilità di una «legificazione», per rinvio, di un provvedimento amministrativo annullato, per giunta antecedentemente all'entrata in vigore della legge che allo stesso rinvia. A preferire tale ultima soluzione interpretativa sembra, indurre il fatto che la legge n. 166/2002, pur avendo inserito nell'art. 17 della legge-quadro il suddetto comma 12-*ter*, non ha soppresso il comma 14-*ter* dello stesso articolo, il quale stabilisce che, fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 12-*bis* (che è poi quello annullato dal TAR), continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore e cioè quelle della legge 2 marzo 1949, n. 143. Al riguardo, mentre risulta pacifica la funzionalità di approvazione di nuovo provvedimento dei Ministri della giustizia e delle infrastrutture, risulta opportuno, comunque, al fine di evitare contestazioni in sede di liquidazione dei corrispettivi, che di detta interpretazione ne sia fatta esplicita indicazione nei bandi di gara e nei contratti con i professionisti.

G) Per quanto riguarda le modifiche apportate all'appalto integrato (art. 19, comma 1, lettera *b)*, è stato richiesto se i concorrenti, in base alla nuova normativa, debbano possedere l'attestazione di qualificazione per la progettazione e per la costruzione, oppure possono partecipare alla gara con la qualificazione per sola costruzione. È stato chiesto, inoltre, se è sufficiente il possesso dell'attestazione di progettazione e costruzione, oppure è necessario anche la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti per l'affidamento dei servizi di progettazione, o di requisiti progettuali individuati in via discrezionale dalla stazione appaltante. Infine, è stato formulato il quesito se, nel caso che il concorrente sia in possesso della attestazione di qualificazione per sola costruzione, i requisiti dei progettisti dallo stesso indicati o associati debbano essere quelli previsti per l'affidamento dei servizi di progettazione determinati sulla base dell'importo globale dell'appalto oppure sulla base di tale importo al netto delle spese di progettazione.

Anche per l'appalto integrato l'Autorità, a parte ogni valutazione sul cambiamento rispetto alla precedente netta separazione tra progettazione e realizzazione dell'opera, precisa che spetta alle stazioni appaltanti osservare comportamenti che comunque ne comporti un impiego, in particolare sotto la soglia dei 200.000 euro, che non privilegi le esigenze della realizzazione delle opere e quindi delle imprese costruttrici rispetto a quelle esigenze che sono tutelate con la progettazione, e cioè la qualità delle opere e i loro costi e che non si determini un eccessivo contrarsi del mercato delle progettazioni esecutive, e ciò con attenta comparazione, per i piccoli lavori, tra uso dell'appalto integrato e natura degli interventi da realizzare.

Per quanto riguarda il primo quesito, in base al combinato disposto dell'art. 3, commi 2 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e dell'art. 19, comma 1-*ter*, della legge n. 109/1994, si può ritenere che, al fine di partecipare ad un appalto integrato, qualunque ne sia l'importo, i concorrenti possono essere in possesso sia della attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, sia di quella per sola costruzione. In caso di possesso dell'attestazione per progettazione e costruzione, è necessario che la relativa classifica sia sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori, della sicurezza e della progettazione e che il concorrente sia inoltre in possesso dei requisiti previsti dall'art. 63, comma 1, lettera *o)* (nel caso che l'importo delle spese di progettazione sia compreso fra € 100.000 e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria) oppure dall'art. 66 (nel caso che l'importo delle spese di progettazione sia pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria), del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Nel caso, invece, del possesso dell'attestazione di sola costruzione oppure del possesso di attestazione per progettazione e costruzione ma in carenza degli ulteriori specifici requisiti in precedenza indicati, è necessario che la classifica dell'attestazione posseduta sia sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori e della sicurezza e che il concorrente indichi o associ un progettista e che il progettista indicato o associato pos-

segga i requisiti specifici di cui alla lettera *o)* del primo comma dell'art. 63 o dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Con specifico riferimento, poi, a detti ultimi requisiti, si ritiene che gli stessi debbano essere quantificati, per quanto riguarda quelli di cui all'art. 66, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, con riferimento all'ammontare delle spese di progettazione esecutiva indicato nel bando di gara e per quanto riguarda quelli di cui all'art. 63, lettera *o)* e all'art. 66, comma 1, lettere *b)* e *c)*, con riferimento all'importo dei lavori di ognuna delle classi e categorie cui si suddivide l'intervento, individuate sulla base delle elencazione contenute nelle vigenti tariffe professionali. Si ritiene, poi, che i requisiti medesimi, nel caso in cui il concorrente non indichi o associ un progettista, debbano essere dimostrati con riferimento ai progetti esecutivi redatti direttamente dalla struttura tecnica del concorrente stesso, determinando, ai fini del requisito di cui all'art. 66, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, i corrispettivi che sarebbero spettati, sulla base della tariffa professionale vigente al momento della redazione dei progetti, a professionisti non appartenenti alla suddetta struttura tecnica del concorrente medesimo.

H) In merito all'estensione del criterio di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa operata dal nuovo comma 1-*ter* dell'art. 21 della legge-quadro, è stato chiesto se esso può essere impiegato solo nel caso che a base di gara sia posto il progetto definitivo, o anche nel caso che a base di gara sia posto un progetto esecutivo.

Va osservato in proposito che la nuova disposizione prevede che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa possa essere impiegato, oltre ai casi previsti in precedenza (appalto-concorso e concessione), qualora siano presenti i seguenti presupposti: l'importo dei lavori è superiore alla soglia comunitaria e nell'intervento è prevalente la componente tecnologica, o le soluzioni progettuali hanno particolare rilevanza tecnica e, quindi, rendono possibile un miglioramento della progettazione da parte dei concorrenti.

In base a tali presupposti si deve ritenere che è possibile l'impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia se si pone a base di gara un progetto esecutivo, sia se si pone a base di gara un progetto definitivo. Va però osservato che, qualora la stazione appaltante ritenga di fare ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non è opportuno che la stessa impegni proprie risorse per redigere un progetto esecutivo che è destinato ad essere variato anche in aspetti rilevanti. Ne consegue, in tal caso, l'opportunità di fare ricorso all'appalto integrato in quanto i presupposti prima indicati coincidono con quelli che consentono tale forma d'appalto. In ogni caso è opportuno che le stazioni appaltanti, nel caso di ricorso al criterio in esame, provvedano alla nomina di una commissione per la valutazione delle offerte.

I) Con riferimento alle modifiche riguardanti la cauzione definitiva (art. 30, comma 2), è stato chiesto come debba essere interpretata la norma secondo cui le nuove disposizioni «si applicano anche ai contratti in corso», con specifico riferimento al caso in cui il contratto è stato già stipulato ed i lavori sono in corso di esecuzione, al caso in cui il contratto è in fase di formalizzazione e fa seguito ad un bando pubblicato prima dell'ultima modifica, al caso in cui il contratto è relativo ad un atto aggiuntivo ad un contratto già formalizzato.

In proposito, mentre nulla osta all'immediata applicazione a tutti i contratti in corso d'esecuzione dei nuovi e più semplificati meccanismi di svincolo della cauzione, (pur se l'applicazione della normativa reca in se il rischio di costituire un disincentivo all'adempimento corretto) non risulta ammissibile e pacifica l'applicazione della nuova disciplina sulla quantificazione della stessa. L'aggravio dell'aggiudicatario che scaturisce dalla prevista incrementazione della cauzione comporta un'alterazione sostanziale *ex post* dell'equilibrio contrattuale e può generare controversie tra le parti in ordine ad un'eventuale risoluzione del contratto.

L) Con riferimento al nuovo testo dell'art. 31-*bis* della legge, è stato chiesto quale sia la disciplina applicabile alle gare la cui aggiudicazione è avvenuta precedentemente al 18 agosto 2002. La richiesta di chiarimento trae origine dal fatto che, ai sensi del comma 1-*quater* del novellato art. 31-*bis* le nuove disposizioni «non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Al quesito si ritiene di dover rispondere nel senso che per i lavori già aggiudicati alla data del 18 agosto 2002 debba continuare ad applicarsi la normativa precedentemente vigente e ciò in quanto, con la disposizione transitoria indicata, l'effetto abrogante è diversamente cadenzato con riferimento alla data di aggiudicazione dell'appalto. Soluzione, quella suggerita, che è anche coerente con il principio codificato dall'art. 232, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, secondo il quale i modi ed i contenuti delle reciproche obbligazioni sono disciplinate, nel caso di successioni di legge nel tempo, da quelle vigenti al momento della stipulazione del contratto.

M) Altri quesiti riguardano le modifiche introdotte all'istituto del promotore, ed in particolare concernono la possibilità di applicare le disposizioni di cui al penultimo ed ultimo periodo dell'art. 37-*ter* della legge introdotti dalla legge n. 166/2002 ai procedimenti in corso.

In primo luogo va ricordato che la possibilità di realizzare lavori pubblici o di pubblica utilità su iniziativa del privato e con risorse totalmente o parzialmente pri-

vate è stata introdotta nell'ordinamento con la cosiddetta «Merloni *ter*» (legge n. 415/1998 che ha aggiunto nella legge-quadro gli articoli da 37-*bis* a 37-*novies*).

Come è noto, il procedimento prende l'avvio con la presentazione di una proposta da parte di un promotore, adeguatamente qualificato (art. 99, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), avente ad oggetto l'esecuzione e la gestione di un intervento già inserito dall'amministrazione nella propria programmazione triennale, ed ivi previsto da realizzarsi con finanziamento privato (art. 14, commi 2 e 3, art. 37-*bis* della legge-quadro); tale proposta è sottoposta ad una valutazione dell'amministrazione ed in caso di valutazione positiva è posta a base di una gara per individuare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il soggetto, o i due soggetti, chiamati successivamente a competere con il promotore al fine di ottenere la concessione di costruzione e gestione dell'intervento proposto (art. 37-*quater,* comma 1, lettera *a)* della legge-quadro); l'affidamento della concessione avviene al termine di una procedura negoziata «plurima», in cui l'amministrazione mette a confronto il promotore ed il soggetto o i soggetti selezionati mediante valutazione comparativa delle diverse offerte (art. 37-*quater*, comma 1, lettera *b)*, della legge-quadro).

Ciò premesso, le nuove disposizioni intese a rimuovere quegli elementi di criticità che nel primo periodo di applicazione dell'istituto hanno costituito una remora al suo sviluppo, con la introduzione della cosiddetta prelazione a favore del promotore (affidamento al promotore in qualità di concessionario ove adegui il progetto a quello risultato vincitore), a parte la configurabilità di disarmonie rispetto ai principi comunitari, se da un lato possono incentivare la presentazione di proposte, dall'altro rischiano di limitare l'interesse del mondo produttivo a partecipare alla gara per la individuazione dei due partecipanti alla prevista procedura negoziata, gara il cui risultato può essere vanificato con l'anzidetta prelazione.

In primo luogo va osservato che le modifiche introdotte nel procedimento del promotore dalla legge n. 166/2002, non hanno alterato nella sostanza la fase della presentazione della proposta e della sua valutazione da parte dell'amministrazione e sono di immediata applicazione. Il rinvio al regolamento nel testo di cui al novellato comma 1 dell'art. 37-*bis* è fatto, infatti, al solo fine di «detta(re) indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione», senza alcun riferimento a modifiche di disciplina sostanziale dell'istituto. Sono state, invece modificate le due fasi della gara, quella per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata e quella della procedura negoziata medesima. Relativamente alla prima fase, è ora possibile scegliere i soggetti anche mediante appalto concorso; relativamente alla seconda, merita soprattutto di essere segnalata la posizione di vantaggio attribuita al promotore, che ora gode di una sorta di diritto di prelazione sull'offerta giudicata dall'amministrazione più conveniente in esito alla procedura negoziata.

Ciò considerato in linea generale, può esaminarsi il quesito in ordine alla individuazione della disciplina applicabile ad una procedura di affidamento di concessione che ha avuto inizio con una proposta di un promotore e che era in corso (in particolare è stato già pubblicato il bando per la individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata) al momento di entrata in vigore della legge n. 166/2002.

Alla luce di quanto si è premesso in ordine alla successione delle leggi nel tempo, occorre dunque accertare quale possa essere il momento della pubblicazione del bando nella peculiare procedura disciplinata dagli articoli 37-*bis* e seguenti della legge-quadro onde individuare il criterio temporale che consente il discrimine tra l'applicazione della vecchia e della nuova normativa. Tale non può ritenersi certo l'inserimento dell'intervento nella programmazione triennale dei lavori pubblici dell'amministrazione, la quale vale solo a rendere pubblica l'intenzione di riservare al finanziamento privato determinati interventi.

Sulla base delle considerazioni che precedono e dei ricordati criteri, è, invece, più corretto ritenere «bando» quello pubblicato per la scelta di colui o coloro che competeranno con il promotore. Tale atto infatti introduce una vera e propria procedura di gara, stimola la presentazione delle offerte, ed inoltre produce l'effetto di rendere vincolante come offerta la stessa proposta del promotore — previamente garantita — in caso di mancanza di competitori, effetto sancito dall'art. 37-*quater*, comma 2, della legge-quadro. Ciò comporta che alle gare indette prima del 18 agosto 2002 non sia possibile applicare le nuove disposizioni.

Occorre però esaminare se il vecchio assetto normativo debba disciplinare anche la successiva fase della procedura negoziata, oppure se in questa possano trovare ingresso le nuove previsioni legislative e quindi le nuove disposizioni di cui al penultimo ed ultimo periodo dell'art. 37-*ter* della legge-quadro come introdotti dalla legge n. 166/2002, riguardanti in particolare la prelazione del promotore.

Non sembra possibile la seconda soluzione in quanto il procedimento volto all'affidamento della concessione è da considerarsi unitario ancorché articolato in due sottofasi che non possono essere considerate autonome. Anzi, si può ritenere che il vero procedimento di affidamento sia quello negoziale, rispetto al quale la fase della gara licitazione si pone come mero subprocedimento, come è stato rilevato nell'Atto di regolazione n. 51 del 26 ottobre 2000 di questa Autorità. La gara, infatti, non si conclude con l'aggiudicazione, ma solo con la individuazione delle migliori offerte funzionale alla successiva alla conclusione della quale si aggiudica la concessione.

Il carattere unitario della procedura di affidamento della concessione, sebbene articolata in due distinte fasi, comporta la immodificabilità delle regole inizialmente poste fino al provvedimento conclusivo della aggiudicazione; diversamente verrebbero a mutare tutte quelle condizioni che hanno indotto alla partecipazione o alla non partecipazione alla gara o alla formulazione dell'offerta, e verrebbero quindi alterate le garanzie della trasparenza e della *par condicio*.

N) È stato chiesto quale sia il rapporto fra la disposizione inserita dall'art. 7, comma 3, della legge n. 166/2002, nel comma 9, dell'art. 18, della legge n. 55/1990, ed il comma 12 dello stesso art. 18.

La nuova disposizione prevede che i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai subappalti o ai cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore ad € 100.000 sono ridotti alla metà mentre la disposizione del comma 12 considera subappalto o contratto similare qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo dei lavori da affidare. L'art. 141, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 ha, poi, precisato che le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.

Per fornire una risposta al quesito va ricordato che l'Autorità nella determinazione n. 12 del 22 maggio 2001 ha affermato che l'art. 18 della legge n. 55/1990, è formato da quattordici commi e che i commi da uno ad undici e da tredici a quattordici contengono le disposizioni da applicarsi per il subappalto delle prestazioni che sono qualificate come lavori mentre il comma dodici opera una definizione legale del subappalto finalizzata ad individuare le regole da applicarsi per l'affidamento dei subcontratti relativi a prestazioni che non sono lavori ma prevedono l'impiego di mano d'opera, come nel caso della fornitura con posa in opera ed i noli a caldo e cioè dei cosiddetti «contratti similari».

Tenendo conto delle suddette considerazioni si deve ritenere che la nuova disposizione riguarda esclusivamente il subappalto o i cottimi relativi alle prestazioni da qualificarsi come lavori e, quindi, nessuna variazione è stata apportata alle disposizioni in materia dei cosiddetti «contratti similari». Restano quindi pienamente valide tutte le indicazioni che l'Autorità ha fornito in ordine ai «contratti similari» nelle determinazioni n. 12/2001 e n. 25/2001.

Va precisato, inoltre, al fine di una migliore comprensione delle disposizioni, che i subappalti di lavori e, quindi, anche i contratti similari, ancorché di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o a 100.000 euro, incidono sulla percentuale del 30% dell'importo della categoria prevalente liberamente subappaltabile.

Per tutte le esposte considerazioni, nei sensi indicati è l'avviso dell'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici.

Roma, 16 ottobre 2002

Il presidente: GARRI

02A12910

DETERMINAZIONE 23 ottobre 2002.

Ritenute a garanzia del 5% di cui all'art. 22 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. (Determinazione n. 28/2002).

IL CONSIGLIO

Premesso che:

Ad opera di diverse stazioni appaltanti sono stati prospettati a questa Autorità numerosi interrogativi simili, che possono riassumersi nei due seguenti quesiti, inerenti l'attuale regime delle ritenute a garanzia sul credito dell'appaltatore:

1) se la s.a. che ha precedentemente effettuato, in sede di pagamento degli acconti in corso d'opera, la ritenuta di garanzia del 5% sul credito dell'appaltatore — prevista dall'art. 22 della legge n. 1/1978, a modifica del primo comma del precedente art. 48 del regio decreto n. 827/1924 — può o meno procedere allo svincolo delle suddette ritenute, previa presentazione da parte dell'appaltatore di polizza fideiussoria assicurativa e senza attendere il riconoscimento della regolare esecuzione dell'opera, dal momento che tale facoltà introdotta dall'art. 22 della legge n. 1/1978 deve intendersi attualmente preclusa, data l'intervenuta espressa abrogazione dell'articolo in esame ad opera del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

2) se, avendo il regolamento espressamente abrogato all'art. 231 il solo art. 22 della legge n. 1/1978, ma non anche il precedente art. 48 del regio decreto n. 827/1924 relativo ai pagamenti in acconto, deve intendersi attualmente preclusa la sola facoltà di svincolo delle ritenute, ferma restando la possibilità da parte dell'amministrazione di continuare ad operarle ai sensi dell'art. 48 non espressamente abrogato, ovvero deve ritenersi altresì preclusa anche tale possibilità.

Considerato che i quesiti prospettati concernono problematiche di carattere generale e che con l'emanazione della legge n. 166/2002 sono state apportate modifiche al regime della garanzia definitiva, si ritiene opportuno un intervento chiarificatore da parte di questa Autorità.

Ritenuto in diritto:

In ordine alle problematiche in esame, è necessario anzitutto ricordare che la legge n. 109/1994 ed il successivo regolamento d'attuazione hanno — in realtà — introdotto a favore delle stazioni appaltanti tutto un complesso sistema di garanzie ed assicurazioni stabilendo altresì espressamente — all'art. 30 della legge quadro — che devono intendersi conseguentemente soppresse tutte le altre forme di garanzia e cauzioni previste dalla normativa vigente.

In particolare — con riferimento al profilo che in questo caso maggiormente interessa — lo stesso art. 30, comma 2, ha previsto a carico dell'appaltatore la prestazione a favore dell'amministrazione di una garanzia fldeiussoria da parte di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione autorizzata pari al 10% dell'importo netto dell'appalto a copertura di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. In tal senso, anche la recente modifica intervenuta con legge n. 166/2002, ha ribadito l'efficacia di tale garanzia omnicomprensiva, limitandosi a disciplinarne l'entità percentuale in relazione al ribasso offerto in sede di gara, nonché le modalità di svincolo parziale in corso d'opera.

Il regolamento d'attuazione n. 554/1999 — sulla base di tali premesse normative — ha coerentemente disposto l'abrogazione espressa dell'art. 22 della legge 3 gennaio 1978 nonché dell'intero decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 16 luglio 1962, il quale tra l'altro disciplinava all'art. 33 (Pagamenti in acconto) le ritenute previste dall'art. 48 del regio decreto n. 827 del 1924, stabilendo che le stesse costituivano per l'Amministrazione un'ulteriore garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'appaltatore.

Avendo pertanto l'art. 231 del reg. abrogato sia l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1063/1962, sia l'art. 22 della legge n. 1 del 1978 ed avendo inoltre disciplinato nuovamente all'art. 114 i «Pagamenti in acconto», dove scompare ogni riferimento al diritto dell'amministrazione ad effettuare le suddette ritenute di legge, può conseguentemente ritenersi che dall'entrata in vigore del regolamento sia preclusa alle amministrazioni appaltanti la possibilità di operare, in sede di pagamento degli acconti in corso d'opera, la ritenuta di garanzia del 5% sul credito dell'appaltatore.

Alla luce della nuova normativa, resta tuttora in vigore la sola ritenuta dello 0,50% che le amministrazioni appaltanti sono autorizzate ad effettuare — ai sensi dell'art. 7 del nuovo Capitolato generale d'appalto — a garanzia dell'osservanza da parte dell'appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

La suddetta ritenuta viene svincolata, previa liberatoria degli Enti previdenziali interessati, solo con la rata di saldo, corrisposta a fronte del prezzo pattuito per l'opera realizzata sulla base delle risultanze del conto finale.

Ciò premesso, resta ancora da chiarire l'aspetto relativo alla individuazione della disciplina applicabile ai contratti stipulati prima della vigenza dell'attuale regolamento, ponendo come discrimine la data di entrata in vigore della recentissima legge n. 166/2002 che, modificando l'art. 30, comma 2, della legge n. 109/1994, ha sancito il nuovo regime della garanzia fideiussoria definitiva.

Infatti, prima del 18 agosto 2002, poteva risultare sufficiente il richiamo all'art. 232 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 il quale, nel dettare una normativa transitoria intesa a definire l'operatività nel tempo delle specifiche prescrizioni del regolamento, precisava che «le disposizioni riguardanti il modo ed il contenuto delle obbligazioni derivanti da contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore».

Anche questa Autorità, con la determinazione n. 54/2000, aveva conseguentemente chiarito che «con riferimento all'esecuzione del contratto d'appalto e, in particolare, al contenuto ed alle modalità delle reciproche obbligazioni che ne derivano, il regolamento ha fatto applicazione del principio generale *tempus regit actum*, disponendo che gli stessi si ricollegano alla legge vigente al momento della stipulazione.».

Ne derivava che, solo per i contratti stipulati anteriormente al 28 luglio 2000 — e quindi prima dell'espressa abrogazione delle precedenti disposizioni normative — poteva ritenersi legittima la possibilità di continuare ad operare le ritenute del 5%, nonché il conseguente svincolo delle stesse all'atto della presentazione di apposita polizza fldeiussoria.

Tuttavia, con l'entrata in vigore delle richiamate modifiche introdotte dalla legge n. 166/2002, l'esplicita indicazione — nella versione attuale dell'art. 30, comma 2 — che «le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso», porta a ritenere preclusa la possibilità di continuare ad operare le suddette ritenute del 5% sugli acconti corrisposti in corso d'opera.

Dalle considerazioni svolte segue che:

1. L'art. 30, comma 2, della legge n. 109/1994, abrogando espressamente ogni altra forma di garanzia e cauzione in essa non contemplata, ha previsto a carico dell'appaltatore la prestazione, in favore dell'amministrazione, di una garanzia fidejussoria (resa da un istituto bancario o da una compagnia assicurativa autorizzata) pari al 10% dell'importo netto dell'appalto, a garanzia di ogni obbligazione nascente dal contratto.

2. Le modificazioni introdotte dalla legge n. 166/2002 al suddetto art. 30, comma 2, hanno ribadito l'ef-

ficacia di tale garanzia omnicomprensiva, limitandosi a disciplinarne l'entità percentuale in relazione al ribasso offerto in sede di gara, nonché le modalità di svincolo parziale in corso d'opera.

3. Alla luce dell'attuale normativa, resta in vigore la sola e distinta ritenuta dello 0,50%, di cui all'art. 7 del nuovo capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale n. 145/2000), a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

4. Per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del regolamento resta preclusa alle amministrazioni appaltanti la possibilità di operare in sede di pagamento degli acconti in corso d'opera la ritenuta di garanzia del 5% sul credito dell'appaltatore.

5. Stante l'applicabilità ai contratti in corso delle intervenute modifiche in materia di cauzione definitiva di cui alla legge n. 166/2002, anche nel caso in cui il contratto d'appalto sia stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), le ritenute di garanzia del 5%, se operate, dovranno essere svincolate nei modi di legge, senza attendere il riconoscimento della regolare esecuzione dell'opera.

Roma, 23 ottobre 2002

Il Presidente: GARRI

02A12916

PREFETTURA DI L'AQUILA

DECRETO 16 settembre 2002.

Indizione del rinnovo della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative per il triennio 2002-2005.

IL PREFETTO

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione n. 47/2952 del 31 maggio 1951 e n. 84 del 2 febbraio 1963, contenenti istruzioni in merito alla costituzione della Commissione provinciale di vigilanza sulle società cooperative;

Considerato che il mandato dei membri attualmente in carica scade il 26 novembre 2002 e si rende quindi necessario provvedere alla ricostituzione del Consesso per il triennio 2002-2005;

Visto il Registro prefettizio della cooperazione, nel quale, alla data del 28 agosto 2002 risultano iscritte n. 686 società cooperative;

Sentita la Commissione provinciale di vigilanza che ha espresso il proprio parere nella riunione del 28 agosto 2002 in ordine al raggruppamento in categorie delle sezioni di cooperative iscritte al cennato Registro ed alla conseguente determinazione del numero dei rappresentanti che ciascuna categoria di cooperative è chiamata ad eleggere nonché sulla possibile data delle elezioni;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302, nonché la legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Decreta:

Le elezioni dei cinque componenti effettivi e dei due supplenti da chiamare a far parte della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative, rappresentanti delle società medesime, sono indette per il giorno 14 gennaio 2003.

Lo scrutinio avverrà in pubblica adunanza nei locali di questo Ufficio territoriale del Governo alle ore 11 del giorno citato.

I componenti effettivi di cui all'articolo che precede sono attribuiti nel modo seguente:

categoria 1° - comprendente le sezioni I (consumo): II (produzione e lavoro), V (trasporti): n. 2 (due);

categoria 2° - comprendente la sezione IV (edilizia): n. 2 (due);

categoria 3° - comprendente la sezione III (agricola) e VII (mista): n. 1 (uno).

I due componenti supplenti saranno eletti cumulativamente da tutte le cooperative registrate nel Registro prefettizio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, non oltre il trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni, al Ministero delle attività produttive da parte delle persone e degli enti indicati nell'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302.

L'Aquila, 16 settembre 2002

p. *Il prefetto:* COLAGRANDE

02A12771

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 8 ottobre 2002.

Attuazione ordinanza n. 296 del 19 giugno 2002 - Realizzazione intervento: collegamento dei pozzi Progemisa nel comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del comune di Carbonia - Disciplina rapporto di affidamento. (Ordinanza n. 326).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la Protezione Civile n. 3196/2002 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza P.C.M. n. 2409/95, il commissario governativo è stato delegato a definire un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999 n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002 e n. 307 del 15 luglio 2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che l'ordinanza n. 296/02 sopracitata ha previsto la realizzazione dell'intervento «Collegamento dei pozzi Progemisa nel territorio del comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del comune di Carbonia» per un importo complessivo di € 150.000 ed ha individuato l'E.S.A.F. quale ente attuatore dello stesso;

Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 7078 del 30 luglio 2002 ha comunicato che, in relazione all'esigenza di avviare con immediatezza l'intervento i lavori verranno affidati ad imprese operanti sul territorio nell'ambito degli interventi «Riparazione guasti e manutenzione conservativa sulle reti idriche e fognarie nella circoscrizione territoriale del Servizio gestione Cagliari» per il biennio 2002/2003 e provvederà inoltre agli eventuali anticipi con fondi del proprio bilancio;

Atteso che l'E.S.A.F., con la nota sopracitata ha trasmesso per l'approvazione gli elaborati che formeranno oggetto di contratto con le sopracitate imprese che realizzeranno i lavori alle medesime condizioni previste nei contratti in essere;

Atteso che il costo previsto per la realizzazione dei lavori ammonta a € 133.531,81 ripartito nel seguente modo:

collegamento dei pozzi Progemisa nel territorio del comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del comune di Carbonia:

«pozzo Seddargia» - importo totale lavori € 77.431,92;

«pozzo Is Perdas Biancas» - importo totale lavori € 56.099,89»;

Atteso che tale intervento è finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario governativo su contabilità speciale di Tesoreria n. 1690/3 intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che per la realizzazione dell'intervento è stata aperta, con il n. 3061, la seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata:

«Presidente E.S.A.F. Collegamento dei pozzi Progemisa nel territorio del comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del comune di Carbonia»;

Atteso che le somme necessarie all'attuazione dell'intervento in argomento verranno riversate dal commissario governativo, nella contabilità speciale n. 3061, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, alle condizioni indicate dalla presente ordinanza;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa sono approvati gli elaborati che formeranno oggetto di contratto integrativo con le imprese individuate dall'E.S.A.F. per la realizzazione dei lavori di «Collegamento dei pozzi Progemisa nel territorio del comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del comune di Carbonia» per un importo complessivo di € 133.531,81 ripartito come segue:

«pozzo Seddargia» - importo totale lavori € 77.431,92;

«pozzo Is Perdas Biancas» - importo totale lavori € 56.099,89.

2. I lavori di collegamento dei pozzi Progemisa nel territorio del comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del comune di Carbonia «pozzo Seddargia» e «pozzo Is Perdas Biancas», di cui alla presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: inizio entro mesi 3;

espropriazioni: compimento entro mesi 24;

lavori: inizio entro mesi 3;

lavori: compimento entro mesi 12.

4. Essendo l'intervento ricompreso nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le opere relative, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'«Ente», dal presidente della regione ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24;

6. Per l'accesso negli immobili e per le occupazioni d'urgenza, trattandosi di intervento di assoluta urgenza, in quanto ricompreso nel «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna», si provvede ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 32.

Art. 2.

Affidamento all'Ente attuatore e finanziamento

1. L'E.S.A.F. è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza P.C.M. n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma primo, secondo periodo, di attuare l'intervento «Collegamento dei pozzi Progemisa nel territorio del comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del comune di Carbonia "pozzo Seddargia" e "pozzo Is Perdas Biancas"».

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il presidente *pro-tempore* dell'E.S.A.F. dott. Sergio Marracini è nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalità indicate nella presente ordinanza, nonché, per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Cagliari con il n. 3061;

3. Per l'esecuzione delle opere predette, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione verrà messa a disposizione ed impegnata nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la Tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica», la somma di € 133.531,81.

4. L'importo globale di € 133.531,81 relativo alla realizzazione dell'intervento denominato «Collegamento dei pozzi Progemisa nel comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del comune di Carbonia - "pozzo Seddargia" e "pozzo Is Perdas Biancas"», verrà messo a disposizione dell'E.S.A.F. sulla specifica contabilità speciale di tesoreria n. 3061 presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari, con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, nel seguente modo:

€ 33.382,95 - con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo alla presente ordinanza;

€ 40.059,54 - per spese sostenute nella misura di € 26.706,36;

€ 40.059,54 - per spese sostenute nella misura di € 66.765,91;

€ 20.029,77 per spese sostenute nella misura di € 106.825,45.

5. Gli importi delle spese sostenute sono certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal presidente dell'E.S.A.F., corredate da idonea documentazione.

6. Le somme a disposizione dell'E.S.A.F. sulla predetta contabilità speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente dell'E.S.A.F., in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

7. L'E.S.A.F., con atti a firma del suo presidente *pro-tempore*, nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 3061, presenterà sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. L'E.S.A.F. realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. Tutti gli atti posti in essere dall'E.S.A.F. per l'esecuzione del presente affidamento, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'E.S.A.F. stesso.

3. L'E.S.A.F. è tenuto a presentare mensilmente una scheda di monitoraggio dei lavori di cui alla presente ordinanza.

4. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico dell'E.S.A.F.

5. Le opere attuate dall'E.S.A.F. saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (Legge finanziaria regionale 1989).

6. Saranno preventivamente approvate con ordinanza le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

7. È fatta riserva al commissario del diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo il progetto approvato con la presente ordinanza, è l'E.S.A.F., il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

8. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'E.S.A.F. e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 5.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, l'E.S.A.F. agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. L'E.S.A.F. è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 8 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui l'E.S.A.F. incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove l'E.S.A.F., per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'E.S.A.F. le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'E.S.A.F. medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle restanti attività e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti dell'E.S.A.F. che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. Ricevuta la dichiarazione dell'E.S.A.F. di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento e concluse le procedure espropriative, il commissario provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e l'E.S.A.F., dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo l'E.S.A.F., qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. L'E.S.A.F. non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

L'E.S.A.F. è autorizzato, nelle more del perfezionamento degli atti di concessione di derivazione, ad emungere l'acqua dei pozzi «pozzo Seddargia» e «pozzo Is Perdas Biancas» per l'alimentazione del comune di Carbonia.

Art. 8.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 8 ottobre 2002

Il sub-commissario governativo: DURANTI

02A12828

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 6 novembre 2002

Dollaro USA	0,9955
Yen giapponese	121,84
Corona danese	7,4317
Lira Sterlina	0,63940
Corona svedese	9,1275
Franco svizzero	1,4633
Corona islandese	86,77
Corona norvegese	7,3595
Lev bulgaro	1,9482
Lira cipriota	0,57097
Corona ceca	30,792
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	239,65
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6007
Lira maltese	0,4147
Zloty polacco	3,9637
Leu romeno	33387
Tallero sloveno	229,3125
Corona slovacca	41,276
Lira turca	1636000
Dollaro australiano	1,7756
Dollaro canadese	1,5507
Dollaro di Hong Kong	7,7643
Dollaro neozelandese	2,0099
Dollaro di Singapore	1,7541
Won sudcoreano	1219,49
Rand sudafricano	9,8654

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A12991

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genidin»

Estratto decreto n. 429 del 9 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GENIDIN, nelle forme e confezioni: «"2 mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 1 ml» alle condizioni e con le specifiche di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 035083017 (in base 10), 11GNS9 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Gelfipharma International S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Emilia n. 99 - Lodi - S. Grato (Tutte).

Composizione: 1 fiala.

Principio attivo: pridinolo mesilato 2 mg.

Eccipienti: acido acetico glaciale 12,01 mg; sodio idrossido 5,64 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: contratture di origine centrale e periferica, lombaggini, torcicollo, mialgie in genere.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12714

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levotuss»

Estratto decreto N.R.C. n. 498 del 16 ottobre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LEVOTUSS anche nelle forme e confezioni: «0,6% sciroppo bambini» 12 contenitori monodose 5 ml.

Titolare A.I.C.: Dompè Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Martino, 12 - 12/A - c.a.p. 20122 Italia, codice fiscale n. 00791570153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,6% sciroppo bambini» 12 contenitori monodose 5 ml - A.I.C. n. 026752042 (in base 10), 0TJF1B (in base 32);

forma farmaceutica: sciroppo;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale:

Lamp S. Prospero, stabilimento sito in San Prospero S/S (Modena), Italia, via della Pace, 25/A - (confezionamento terminale);

Dompe S.p.a. stabilimento sito in L'Aquila - Italia, via Campo di Pile - (prod. della soluz. e controlli termin.).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: levodropropizina 0,60 g;

eccipienti: metile-P-idrossibenzoato, propile-P-idrossibenzoato, acido citrico, saccarosio, sodio idrossido, aroma liquirizia, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica della tosse.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12724

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoprofene»

Estratto decreto n. 500 del 16 ottobre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: KETOPROFENE, nelle forme e confezioni: «"100 mg/2 ml soluzione per uso intramuscolare" 6 fiale» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Union Health S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Roccamandolfi, 1 - c.a.p. 00155, Italia, codice fiscale n. 06831491003.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg/2 ml soluzione per uso intramuscolare» 6 fiale - A.I.C. n. 035081013\G (in base 10) 11GLTP (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per uso intramuscolare;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del decreto legislativo 15 aprile 2002, n. 63;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Gelfipharma International S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Emilia, 99 - Lodi - S. Grato (tutte).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: Ketoprofene 100 mg;

eccipienti: arginina 68,5 mg - acido citrico monoidrato 0,8 mg - alcool benzilico 40 mg - acqua p.p.i. 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto in corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12723

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prosolvin»

Estratto provvedimento n. 178 del 16 settembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: PROSOLVIN (luprostriol), nelle confezioni: 1 flacone da 10 ml, 1 flacone da 20 ml, 5 flaconi da 2 ml, 10 flaconi da 2 ml e 10 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 100035.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

La specialità medicinale per uso veterinario sopraindicata è ora posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione: zero giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12711

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% Laboratorio Vaccinogeno Pagnini».

Estratto decreto n. 185 del 25 settembre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato: TILOSINA 20% LABORATORIO VACCINOGENO PAGNINI (ex integratore medicato Broncotyl).

Titolare A.I.C.: Laboratorio Vaccinogeno Pagnini con sede legale e fiscale in Portici (Napoli) (CN), via Diaz, 147/149, codice fiscale n. 00562910638.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Portici (Napoli), via Diaz, 147/149.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 50 g - A.I.C. n. 103373039;

scatola da 10 buste da 10 g - A.I.C. n. 103373041;

busta da 1 kg - A.I.C. n. 103373015;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103373027.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: tilosina 200 g;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: polmonite da micoplasma e/o pasteurella multocida;

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 12 giorni;

suini e broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 8 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12722

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% liquida sintofarm»

Estratto decreto n. 188 del 25 settembre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% LIQUIDA SINTOFARM S.p.a. (ex integratore medicato Farmatil 200).

Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.a., con sede legale e fiscale in Guastalla (Reggio Emilia), via Togliatti n. 5, codice fiscale n. 00273680355.

Produttore: la società Sanizoo nello stabilimento sito in S. Tomio di Malo (Vicenza), via Vicenza, 134.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102678012.

Composizione: l000 g di prodotto contengono:

principio attivo: tilosina tartrato pari a tilosina 200 g;

eccipienti:

glicole propilenico 120 g;

idrossido di sodio 1,25 g;

acido borico 1,45 g;

acqua deionizzata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche: broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano) malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa: broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 8 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12706

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% liquido Ceva Vetem».

Decreto n. 190 del 25 settembre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% liquido Ceva Vetem S.p.a. (ex integratore medicato TILOSOL 200 liquido.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15 - codice fiscale n. 09032600158

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago - Reggio Emilia, via Leopardi n. 2 e presso le officine Vetem S.p.a. di Porto Empedocle - Agrigento - U.C.L. S.p.a. di Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 l - A.I.C. n. 102698014;

flacone da 1 ml - A.I.C. n. 102698026;

flacone da 5 l - A.I.C. n. 102698038.

Composizione: 1000 ml di prodotto contengono:

principio attivo: tilosina tartrato pari a base 200 g;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato 1,8 g; propile paraidrossibenzoato 0,2 g; sodio idrossido 4,4 g; glicole propilenico 10 g; acqua depurata q.b. a 1000 ml.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, boiler e tacchini.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: polmonite da micoplasma e/o pasteurella multocida;

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

broiler: malattia cronica respiratoria;

tacchini: sinusite infettiva.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 12 giorni;

suini: 8 giorni;

broiler: 8 giorni;

tacchini: 3 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12707

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% Ceva Vetem»

Estratto decreto n. 191 del 25 settembre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato: TILOSINA 20% CEVA VETEM S.p.a., (ex integratore medicato Tilmix 200).

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15, codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio-Emila), via Leopardi, 2, e presso le officine Vetem S.p.a. di Porto Empedocle (Agrigento) - U.C.L. S.p.a. di Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102697012;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102697036;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102697048.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: tilosina tartrato pari a base 200 g;

eccipienti: silice colloidale 5 g;

destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: polmonite da micoplasma e/o pasteurella multocida;

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

broiler: malattia cronica respiratoria;

Tempo di attesa: vitelli da latte: 12 giorni; suini: 8 giorni; broiler: 8 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12709

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilmix 200 Premix»

Estratto decreto n. 193 del 27 settembre 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: TILMIX 200 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), (CN), via Colleoni, 15, codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio-Emilia), via Leopardi, 2, e presso le officine Vetem S.p.a. di Porto Empedocle (Agrigento) - U.C.L. S.p.a. di Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102701012;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102701024.

Composizione: 1000 g di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina tartrato pari a base 200 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

broiler: malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

suini e broiler: 8 giorni per le carni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12710

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% Adisseo Filozoo».

Estratto decreto n. 194 del 27 settembre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato: TILOSINA 20% ADISSEO FILOZOO S.r.l. (ex integratore medicato Tilosina 200 solubile).

Titolare A.I.C.: Adisseo Filozoo S.r.l. con sede legale e fiscale in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30, codice fiscale n. 02770840367.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102663010;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102663022.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: tilosina tartrato pari a tilosina 200 g;

eccipienti: destrosio monoidrato q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini e broiler.

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

broiler: malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa: suini e broiler: 8 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12721

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 200 Premix»

Estratto decreto n. 195 del 27 settembre 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: TILOSINA 200 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Adisseo Filozoo S.r.l., con sede legale e fiscale in Carpi (Modena) (Cuneo), viale del Commercio, 28/30, codice fiscale n. 02770840367.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 15 kg - A.I.C. n. 102662018.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina (da tilosina fosfato granulare) 200 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

suini e broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 8 giorni per le carni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12720

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Candio-Antibiotico»

Estratto decreto n. 198 del 27 settembre 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: CANDIO-ANTIBIOTICO».

Titolare A.I.C.: Istituto Candioli S.p.a., con sede legale e fiscale in Beinasco (Torino), via Alessandro Manzoni, 2, codice fiscale n. 00505500017.

Produttore: la società unione commerciale Lombarda nello stabilimento sito in Brescia, via G. Di Vittorio, 36.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 2,5 g - A.I.C. n. 102977016;

busta da 5 g - A.I.C. n. 102977028;

barattolo da 20 g - A.I.C. n. 102977030.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo:

sulfachinossalina sodica 90.000 mg;

tetraciclina cloridrato 90.000 mg;

vitamina B1 cloridrato 1.000 mg;

vitamina K3 1.000 mg;

eccipienti: lattosio 818.000 mg.

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera.

Indicazioni terapeutiche: malattie batteriche respiratorie e gastrointestinali, setticemie batteriche e coccidiosi.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: premiscela per alimenti medicamentosi non soggetta a prescrizione medica veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12708

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rispoval Pasteurella»

Estratto provvedimento n. 150 del 3 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: RISPOVAL PASTEURELLA, nelle confezioni: flacone da 10 dosi + flac. solv., flacone da 25 dosi + flac. solv., flacone da 5 dosi + flac. solv. e flacone da 50 dosi + flac. solv - A.I.C. n. 102262.

Titolare A.I.C.: Società Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in Latina, s.s. 156 km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: estensione del periodo di validità da 24 a 36 mesi.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità del prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto da 24 a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12712

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benursil»

Estratto decreto n. 436 del 19 settembre 2002

L'autorizzata immissione in commercio del medicinale: BENURSIL, nelle confezioni: «225 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse a rilascio modificato - A.I.C. n. 033897036; «450 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse a rilascio modificato - A.I.C. n. 033897048, rilasciata alla società Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via della Chimica, 9 - Vicenza, codice fiscale n. 03804220154, viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove forme farmaceutiche del medicinale «Ursacol» con attribuzione di nuovo codice di A.I.C., fermo restando classificazione e prezzo, già autorizzati:

«225 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse - A.I.C. n. 023630080;

«450 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse - A.I.C. n. 023630092.

Sono, altresì, adeguate le denominazioni delle confezioni, già autorizzate, di seguito indicate:

da 20 compresse 50 mg a «50 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 023630015;

da 40 compresse 50 mg a «50 mg compresse» 40 compresse - A.I.C. n. 023630027;

da 20 compresse 150 mg a «150 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 023630039;

da 40 compresse 150 mg a «150 mg compresse» 40 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 023630041;

da 10 compresse 300 mg a «300 mg compresse» 10 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 023630054;

da 20 compresse 300 mg a «300 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 023630066;

da 30 compresse 300 mg a «300 mg compresse» 30 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 023630078.

I lotti del medicinale «Benursil» (A.I.C. n. 033897036 - 033897048) prodotti anteriormente al presente decreto non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

02A12725

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Varitect»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 568 del 2 ottobre 2002

Medicinale: VARITECT.

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma Gmbh, con sede legale e domicilio fiscale in D-63303 Dreieich, Landsteinerstrasse 5 - Germania (DE).

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

Per adeguamento agli standard terms sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026978015 - IV 1 fiala 5 ml varia a: «25U.I./ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 5 ml;

A.I.C. n. 026978027 - IV 1 fiala 20 ml varia a: «25U.I./ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 20 ml;

A.I.C. n. 026978039 - IV 1 flacone 50 ml varia a: «25U.I./ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 50 ml.

02A12726

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Serad»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 597 del 9 ottobre 2002

Medicinale: SERAD.

Titolare A.I.C.: Pfizer Consumer Health Care S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, strada statale n. 156 km 50, c.a.p. n. 04010, Italia.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: Serad (sertralina) è indicato nel trattamento della depressione nei pazienti adulti, inclusa la depressione associata a sintomi di ansia. Una volta ottenuta una risposta terapeutica soddisfacente, il proseguimento della terapia con la sertralina previene l'insorgenza di recidive o la comparsa a distanza di tempo di nuovi episodi depressivi. Serad (sertralina) è anche indicato nel trattamento dei disturbi ossessivo-compulsivi nei pazienti adulti, nei pazienti pediatrici (6-12 anni) e negli adolescenti (13-17). Una volta ottenuta una risposta terapeutica iniziale, Serad (sertralina) garantisce efficacia, sicurezza e tollerabilità prolungata nel trattamento dei disturbi ossessivo-compulsivi per un periodo di almeno 2 anni.

Serad (sertralina) è inoltre indicato nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia.

Relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 027755014 - «50 mg capsule rigide» 15 capsule rigide.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12713

Sospensione di autorizzazione alla produzione di medicinali rilasciata alla società Laboratori Italiani Vaillant S.r.l., in Cislago.

Con il decreto n. M-206/2002 del 3 ottobre 2002 è stata sospesa, su richiesta della società, l'autorizzazione alla produzione di medicinali rilasciata alla società Laboratori Italiani Vaillant S.r.l. per la propria officina sita in Cislago (Varese), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 241.

02A12704

Sospensione di autorizzazione alla produzione di medicinali rilasciata alla società Truffini & Reggè Farmaceutici S.r.l., in Milano.

Con il decreto n. M-218/2002 del 15 ottobre 2002 è stata sospesa, su richiesta della società, l'autorizzazione alla produzione di medicinali rilasciata alla società Truffini & Reggè Farmaceutici S.r.l. per la propria officina sita in Milano, via Oslavia, 18.

02A12705

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beclazone».

Con il decreto n. 800.5/R.M.1049/D 82 del 14 ottobre 2002 è stata revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata con procedura di mutuo riconoscimento, della sottoindicata specialità medicinale.

BECLAZONE:

«50» inalatore pressurizzato dosato 50 mcg, spruzzo 200 spruzzi - A.I.C. n. 033730 019/M;

«250» inalatore pressurizzato dosato 250 mgc, spruzzo 200 spruzzi - A.I.C. n. 033730 021/M.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Norton Woterford LTD titolare dell'autorizzazione medesima.

02A12719

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ternelin».

Con il decreto n. 800.5/R.M.213/D 84 del 15 ottobre 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

TERNELIN:

30 compresse 4 mg - A.I.C. n. 027290 028;

30 compresse 6 mg - A.I.C. n. 027290 030;

15 compresse 2 mg - A.I.C. n. 027290 055.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fagen S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

02A12715

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glutamed».

Con il decreto n. 800.5/R.M.20/D 85 del 15 ottobre 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

GLUTAMED: 1 fl liof 2500 mg + f solv 20 ml - A.I.C. n. 026961 019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Roche S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A12717

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale uso umano «Tiaden»

Con il decreto n. 800.5/R.M.63/D 86 del 15 ottobre 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

TIADEN: 40 compresse - A.I.C. n. 023877 018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

02A12718

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucosolvan».

Con il decreto n. 800.5/R.M.45/D 87 del 15 ottobre 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MUCOSOLVAN:

«30 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 024428 106;

«15 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 024428 118.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A12716

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Silomat».

Con il decreto n. 800.5/R.M.45/D 88 del 18 ottobre 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

SILOMAT:

20 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare - A.I.C. n. 013344 027.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A12907

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mexitil».

Con il decreto n. 800.5/R.M.45/D 89 del 18 ottobre 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MEXITIL:

«Perlongetten» 20 capsule ritardo - A.I.C. n. 024718 049.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A12906

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651261/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035